SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Consiglio superiore della magistratura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **154.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as "the Parties"),

WISHING to strengthen the traditional friendly relations between the two Countries and to promote the sharing of knowledge between them,

CONSIDERING that industrial, scientific and technological research and development cooperation is one of the most important constituents of bilateral relations and an outstanding element of their stability,

CONSIDERING the mutual interest in making progress in the fields of industrial, scientific and technological research and development and the resulting advantages for both sides,

TAKING INTO ACCOUNT the positive experience of the ongoing relations between the scientific institutions of the two Countries,

RECOGNIZING the importance of improving the coordination of the Italian and Israeli relations in all sectors of industrial, scientific and technological research and development and the need for their expansion,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

1. In conformity with the respective laws and regulations in force, the Parties will promote the development of industrial, scientific and technological research and development cooperation, in areas of reciprocal interest and on an equal basis.

2. Hereinafter "research and development" will be mentioned as "R&D".

ARTICLE 2

The Parties will encourage and contribute to the development of cooperation between the two Countries in the field of industrial, scientific and technological R&D with particular reference to the following areas:

- medicine, public health and hospital organization;

- biotechnology;
- agriculture and food science;
- new energy sources and natural resource use;
- applications of informatics to education and scientific research;
- environment;
- communication;
- innovation production processes;
- space;
- information technologies, data communication, software;
- any other areas of mutual interest.

ARTICLE 3

The Parties will encourage, if necessary, the establishment of industrial, scientific and technological R&D relations and the stipulation of specific agreements among Ministries and Institutions, Universities, research centres and institutes, scientific and industrial R&D associations, companies, corporations, and other natural and legal persons of both Countries working on industrial, scientific R&D and technological innovations.

ARTICLE 4

The scientific and technological cooperation within the present Agreement will be carried out in the following forms and methods:

a) exchange of scientific and technical information and documentation;

b) joint organization and execution of seminars, symposia, and conferences on industrial, scientific and technological topics;

c) grants for joint industrial R&D projects;

d) any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties.

ARTICLE 5

1) Projects eligible for grant support will be projects of joint industrial, scientific and technological R&D which can help to bring innovative and marketable systems, products, applications and processes with potential to the economies of both Italy and Israel.

2) Support will be given only to joint technology development projects which are undertaken by private sector businesses from Italy and Israel.

3) Grant support will be limited to 50% of a project's total eligible R&D costs. The successful aid recipients will be those whose projects have passed an appropriate review, organised .by the Competent Authorities.

4) The Cooperating Authorities, as defined in Article 8, shall develop procedures that will ensure that when a project is successful in achieving sales of a product or process and/or receives licensing fees and/or royalties, the support given under the scheme will be repaid at a prefixed royalty rate from the sales or other income from the successful project.

ARTICLE 6

The Parties will support the formulation of joint projects which could be inserted in the programs of the European Union, namely the RTD Framework Program, or other International Organizations. The Parties will encourage the partnership in initiatives about scientific research and technological innovations which could be realized within the MEDA Program Fund of the European Union for the Euro-Mediterranean Partnership.

ARTICLE 7

1. The partners to projects supported under this Agreement shall be required to submit to the Parties evidence of contractual arrangements between them relating to intellectual property rights. These should address, in particular:

   a) the ownership and use of know-how and intellectual property owned by the partners prior to the project;

   b) arrangements for the ownership and use of information and intellectual property to be created in the course of the project.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, it shall be the responsibility of the partners to projects supported under this Agreement to safeguard their own interests.

3. Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the cooperative activities under this Agreement may be made available to the public through customary channels.

4. Each Party commits itself not to transmit, without written approval of the other Party, information concerning the results obtained from the cooperative programs for industrial R&D covered under this Agreement to a third person, organisation, or to any other Country.

ARTICLE 8

The Italian Party appoints the Ministry of Foreign Affairs and the Israeli Party the Ministry of Industry and Trade, as the respective coordinators for the execution of this Agreement at a national level.

The Italian Ministry of Foreign Affairs and the Office of the Chief Scientist (OCS) of the Israeli Ministry of Industry shall be the Cooperating Authorities for the purpose of implementing the forms and methods specified in Article 4.

The activities carried out under this Agreement will be subject to an agreement between the Competent Authorities regarding the nature of the cooperative projects, the availability of funds and resources of the Parties and general arrangements and procedures to be followed implementing the forms and methods specified in Article 4 and Article 5.

ARTICLE 9

In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Joint Commission for industrial, scientific and technological R&D cooperation. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define the executive programs and supervise their realisation.

The Joint Commission, under the chairpersonship of each Country, will meet every second year, unless otherwise agreed, alternately in Italy and in Israel, the dates to be agreed upon through diplomatic channels.

ARTICLE 10

The provisions of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international Conventions concluded by them with third Countries.

ARTICLE 11

Any disputes arising from the interpretation or the application of this Agreement will be settled by negotiations between the Parties.

ARTICLE 12

This Agreement shall be ratified in pursuance of the constitutional requirements of both Parties. It shall enter into force on the date of the last notification by which the two Parties shall have communicated officially to each other the fulfillment of their respective procedure.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and it shall be automatically renewed for the same period. Each Party shall have the power to denounce in writing this Agreement six months before its expiry date.

The denouncing of this Agreement will not prejudice the development of the ongoing projects, execution of which will continue until their completion, in accordance with the agreed upon terms and conditions.

In witness thereof the under-signed Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Bologna on 13 day of June, 2000 which corresponds to the 10 day of Sivan, 5760, in two originals, in the Italian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

For the Government of
the State of Israel

ACCORDO
DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (indicati in seguito come le "Parti"),

DESIDEROSI di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro compartecipazione alla conoscenza,

CONSIDERANDO che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERANDO il reciproco interesse a compiere progressi nei campi della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico ed i vantaggi risultanti per entrambi i Paesi,

TENENDO CONTO della positiva esperienza delle relazioni in corso tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico e la necessità di una loro espansione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore.

2. In seguito "ricerca e sviluppo" saranno indicati come "R&S".

ARTICOLO 2

Le Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;

- biotecnologie;
- agricoltura e scienze dell'alimentazione;
- nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
- applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;
- ambiente;
- comunicazioni;
- innovazione nei processi produttivi;
- spazio;
- tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software;
- qualunque altro settore di reciproco interesse.

ARTICOLO 3

Le Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni di R&S scientifico ed industriale, imprese, società, ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R&S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

ARTICOLO 4

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nelle seguenti forme e modalità':

a) scambio di informazioni e documentazione scientifiche e tecniche;

b) organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche;

c) finanziamenti per progetti congiunti di R&S industriale;

c) ogni altra forma di cooperazione che sarà concordata in seguito dalle Parti.

ARTICOLO 5

1. I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R&S congiunta industriale, scientifica e tecnologica che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele.

2. Il sostegno sarà dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele.

3. Il sostegno finanziario sarà limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R&S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorità Competenti.

4. Le Autorità Cooperanti, come definite nell'Articolo 8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenze e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sarà restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o di altre Organizzazioni Internazionali. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.

ARTICOLO 7

1. I partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà' intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:

a) la proprietà e l'uso del "know-how" e la proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti prime dell'avvio del progetto;

b) le intese per la proprietà e l'uso dell'informazione e della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.

2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sarà responsabilità dei partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi.

3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.

4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R&S industriale previsti nell'ambito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni, o a qualsiasi altro Paese.

ARTICOLO 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'"Office of the Chief Scientist" (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorità Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalità specificate nell'Articolo 4.

Le attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorità Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilità di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalità specificate nell'Articolo 4 e nell'Articolo 5.

ARTICOLO 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunirà ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

ARTICOLO 11

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 13 giorno di Giugno, 2000 che corrisponde al 10 giorno di Sivan, 5760, in due originali, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 368):

Presentato dal sen. ENRICO PIANETTA il 2 luglio 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª Affari costituzionali; 5ª Bilancio; 7ª Istruzione pubblica, beni culturali; 10ª Industria, commercio, turismo; 12ª Igiene e sanità.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 e 28 novembre 2001.

Relazione scritta annunciata il 21 dicembre 2001 (atto n. 368/A - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2296):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I Affari costituzionali; V Bilancio, tesoro e programmazione; VII Cultura, scienza e istruzione; X Attività produttive, commercio e turismo; XII Affari sociali; XIV Politiche dell'Unione europea.

Esaminato dalla III commissione il 7 e 12 marzo 2002.

Relazione scritta presentata il 12 marzo 2002 (atto n. 2296/A - relatore on. SELVA).

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0184

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 giugno 2002, n. **155.**

Regolamento recante modifica all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, recante disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività teatrali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1999, n. 470;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato decreto n. 470 del 1999, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 1878 del 7 giugno 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 355

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4.- 4-*bis. (Omissis)*».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

Nota all'art. 1:

— L'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8 *(Presentazione delle domande)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.».

02G0191

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 22 luglio 2002.

Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visto il parere n. 1373/2002 emesso dalla commissione speciale del 24 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 18 luglio 2002 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presenta-

zione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito;

b) alla trasmissione, alla presidenza del consiglio regionale del Molise, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potrà essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa anche con le modalità di cui all'art. 38 di detto decreto.

Roma, 22 luglio 2002

Il presidente: CASINI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69/2002

Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001.

Riunione di giovedì 18 luglio 2002.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Visto il parere n. 1373/2002 emesso dalla commissione speciale del 24 maggio 2002 del Consiglio di Stato in ordine agli effetti, sulla materia in oggetto, della decisione n. 3212 del 18 giugno 2001, con la quale la V sezione dello stesso Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento delle elezioni del 16 aprile 2000 per il rinnovo del consiglio regionale del Molise;

Vista la comunicazione in data 5 dicembre 2001 del consiglio regionale del Molise concernente i risultati della consultazione elettorale dell'11 novembre 2001;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 8 luglio 2002 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale dell'11 novembre 2001 nella regione Molise;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;

Constatato che tutti i movimenti e partiti politici concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che hanno ottenuto almeno un candidato eletto al suddetto consiglio regionale hanno presentato nel termine la richiesta ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso, pari al 40 per cento, deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2001, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

Il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le modalità indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al primo comma, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

In caso di riformulazione del piano di riparto che importi una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

Nell'eventualità che non sia applicabile il primo comma del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel secondo comma del medesimo articolo.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69 DEL 18 LUGLIO 2002

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DELL'11 NOVEMBRE 2001

(ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157; ART. 6 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43)

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso spettante	1^ rata del 40% per l'anno 2002	Successive 4 rate del 15% per gli anni dal 2003 al 2006
		Euro	Euro	Euro
FORZA ITALIA	43.573	154.994,52	61.997,81	23.249,18
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA'	27.717	98.592,78	39.437,11	14.788,92
CCD - CDU	25.812	91.816,46	36.726,58	13.772,47
DEMOCRAZIA EUROPEA	24.281	86.370,51	34.548,20	12.955,58
DEMOCRATICI DI SINISTRA	22.838	81.237,58	32.495,03	12.185,64
ALLEANZA NAZIONALE	20.302	72.216,71	28.886,69	10.832,50
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	8.852	31.487,65	12.595,06	4.723,15
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	6.640	23.619,30	9.447,72	3.542,89
UNITA' A SINISTRA	5.313	18.898,99	7.559,60	2.834,85
	Totale:	**659.234,50**	**263.693,80**	**98.885,18**

02A09586

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni specifiche urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. (Ordinanza n. 3229).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;

Vista l'ordinanza 27 giugno 1992, n. 2297, recante «Interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea», con la quale, in relazione all'approvvigionamento idrico dei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, il prefetto di Catania è stato autorizzato a disporre l'espropriazione del complesso acquedottistico Acque Macrì e la realizzazione delle opere per l'adeguamento dell'impianto per incrementarne la portata;

Vista l'ordinanza del 13 novembre 1993, n. 2338, recante «Lavori acquedottistici connessi con l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea per il collegamento della sorgente del Pozzo Macrì e l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, di Pedara e di Zafferana Etnea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1999, n. 1022/rep., che ha disposto il trasferimento al prefetto di Catania della somma di lire 5,3 miliardi stanziata con l'ordinanza n. 2338/93;

Considerato che, a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile, con nota n. 7615 del 20 novembre 2001, la prefettura di Catania ha comunicato che sul finanziamento disposto con l'ordinanza n. 2297/92 risulta disponibile la somma di L. 239.861.247, e non risulta che il finanziamento reso disponibile dall'ordinanza n. 2338/93 sia stato utilizzato né impegnato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate con provvedimenti di protezione civile e non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione medesimo;

Visto l'esito della riunione tenutasi presso la prefettura di Catania in data 16 marzo 2002 concernente il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di Zafferana Etnea;

Considerato che, in concomitanza di eventi siccitosi di particolare rilievo, perdurano problemi di approvvigionamento idrico per il comune di Zafferana Etnea aggravati dalla mancata realizzazione delle opere previste dall'ordinanza n. 2338/93;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della Regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, il presidente della provincia di Catania è nominato commissario delegato per l'attuazione degli specifici interventi diretti all'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea.

Art. 2.

1. Per la redazione degli elaborati tecnici diretti a verificare la possibilità di approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea il commissario delegato si avvale degli uffici tecnici degli stessi comuni, o di liberi professionisti all'occorrenza individuati, che operano sotto il controllo del Genio civile di Catania.

2. Preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, i comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea dovranno fornire al commissario delegato uno studio di fattibilità recante le soluzioni tecnicamente attuabili per il soddisfacimento delle esigenze idro-potabili dei comuni predetti, indicando il costo delle opere previste comprensivo degli oneri necessari per l'eventuale acquisizione di fonti di approvvigionamento.

3. L'importo complessivo di cui al successivo art. 5, comma 2, verrà assegnato al commissario delegato secondo le modalità indicate all'art. 3.

4. Lo studio di fattibilità delle opere dovrà essere approvato dal commissario delegato e trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto.

Art. 3.

1. L'erogazione della somma di cui all'art. 5, comma 2, per l'esecuzione delle opere di approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea è subordinata all'esito favorevole ed alla presa d'atto dello studio di fattibilità di cui all'art. 2, comma 2; in particolare, la congruità sul costo per l'ac-

quisizione delle fonti di approvvigionamento dovrà essere attestata dal commissario delegato e successivamente trasmessa al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto.

2. Contestualmente all'avvenuta attestazione sulla congruità dei costi di acquisizione delle fonti di approvvigionamento, il commissario delegato avrà cura di trasmettere al Dipartimento della protezione civile l'atto preliminare di acquisto delle fonti di approvvigionamento, corredato dall'atto di approvazione.

3. Ad avvenuta approvazione dello studio di fattibilità, e successiva presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, il finanziamento di cui al successivo art. 5, comma 2, verrà corrisposto al commissario delegato, per essere successivamente erogato ai soggetti aventi diritto.

4. Per l'affidamento degli appalti diretti alla realizzazione delle opere necessarie per il superamento delle esigenze idropotabili dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea il commissario delegato si avvale del Genio civile di Catania.

5. Per la conduzione dei lavori il commissario delegato nomina gli organi della direzione lavori avvalendosi, ove occorra, di liberi professionisti.

6. Al termine dei lavori il commissario delegato dovrà trasmettere al Dipartimento copia della rendicontazione delle somme impiegate nella esecuzione dei lavori.

Art. 4.

1. Le opere di cui all'art. 3 della presente ordinanza sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili; in particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto.

2. Le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori diretti al miglioramento dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea dovranno essere completate, sulla base del progetto esecutivo approvato dal presidente della provincia di Catania, commissario delegato, nel tempo massimo di sei mesi dall'avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile dello studio di fattibilità di cui al precedente art. 2.

3. Ove venissero disattesi i termini di cui al precedente comma, potrà essere avviata la procedura di revoca del finanziamento non ancora corrisposto ed il recupero delle somme già erogate.

4. Il presidente della provincia di Catania, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Al termine della attività del commissario delegato i comuni subentrano nella titolarità degli studi, dei progetti e delle opere.

Art. 5.

1. È revocata la somma complessiva di € 2.861.099,56, di cui € 123.878,00 ancora disponibile sul finanziamento disposto dall'ordinanza 27 giugno 1992, n. 2297, e di € 2.737.221,57 stanziato dall'ordinanza 13 novembre 1993, n. 2338.

2. All'onere relativo agli interventi di cui all'art. 2, valutato pari ad € 2.861.099,59, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse revocate di cui al precedente comma 1, a carico del capitolo n. 974 «Fondo della protezione civile» del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 6.

1. Per l'attività di cui alla presente ordinanza è disposta la deroga ad ogni norma regionale in materia di opere pubbliche, dovendosi applicare quanto disposto dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

2. Nella considerazione che il finanziamento è posto a carico del Dipartimento della protezione civile, il pagamento delle competenze professionali per attività di progettazione e direzione lavori avverrà secondo le disposizioni delle ordinanze 27 febbraio 1985, n. 498; e 4 febbraio 1991, n. 2086, mentre il pagamento delle competenze professionali per attività di collaudo avverrà secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 30 ottobre 1990, n. 2029.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri, derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi, sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488, in favore dei lavoratori licenziati dalle società Nuova Cartiera di Arbatax - Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS. (Decreto n. 31058).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista le legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, che ha stabilito la proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Vista la nota n. 947542 del 18 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, ha comunicato, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessati agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla normativa di cui alla legge n. 488/1992, nonché le aziende che, ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;

Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale è stata prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, l'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modificazioni e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999;

Vista la nota n. 146/p dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato trasmesso il verbale della seduta, tenutasi presso la provincia di Nuoro, in cui sono state individuate nelle società Nuova Cartiera di Arbatax - Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS, le aziende dalle quali sono stati licenziati i lavoratori interessati al prolungamento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;

Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori, ex dipendenti dalle predette società, che hanno beneficiato della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, sono pari a 134 unità;

Visto il verbale della seduta svoltasi presso la provincia di Nuoro in data 27 febbraio 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei lavoratori già fruitori del medesimo beneficio, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, evidenziando la nascita in loco di nuove attività imprenditoriali finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista la nota del 14 marzo 2002 con la quale la provincia di Nuoro ha trasmesso, a rettifica di quanto indicato nel predetto verbale del 27 febbraio 2002, i dati forniti dalla locale sede I.N.P.S. di Lanusei (Nuoro), dai quali si evince che il numero dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento in questione è pari a 133 unità;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 133 unità, sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001 è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 133 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 1.978.236,51 € (pari a L. 3.830.400.000) l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 35

02A09421

DECRETO 24 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a., unità di San Ferdinando. (Decreto n. 31059).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 7 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a, con sede e stabilimento in S. Ferdinando (Reggio Calabria);

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il verbale di esame congiunto, stipulato tra le parti interessate presso l'assessorato al lavoro della regione Calabria in data 29 gennaio 2002, nel quale si è concordato di richiedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, stante la sussistenza di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società Isotta Fraschini, tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento CIGS, ai sensi del richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, nonché la successiva nota del 28 marzo 2002, dalle quali emerge che la proroga in questione è finalizzata ad un possibile reimpiego del personale sospeso, in quanto il sito produttivo è prossimo alla vendita.

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 227 dipen-

denti dalla società Isotta Fraschini S.p.a., fallita il 21 luglio 1999, sede legale in San Ferdinando (Reggio Calabria), unità di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 è ridotta del 20%.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 3.517.071,49 € (pari a L. 6.810.000.000), l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 36

02A09420

DECRETO 24 giugno 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale del 25 marzo 1993, n. 201, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Visto il D.D. n. 228 datato 6 settembre 1994, di nomina del sig. Baldassarri Romolo in sostituzione del sig. D'Isabella Alessandro;

Viste le dimissioni del sig. Baldassarri Romolo da componente supplente della commissione, pervenute in data 20 giugno 2002;

Vista la nota prot. n. 260 del 31 maggio 2002 da parte della O.S. - U.I.L. di Ascoli Piceno, con la quale designa come proprio rappresentante il sig. Salvatore Circolone, in sostituzione del sig. Baldassarri Romolo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Salvatore Circolone è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Baldassarri Romolo, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - parte II.

Ascoli Piceno, 24 giugno 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A09346

DECRETO 28 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Romanese soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Romano di Lombardia.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 aprile 1981 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «La Romanese soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Bellini Angelo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto non ultimata la procedura liquidatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 aprile 2002 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Romanese soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), costituita in data 5 febbraio 1980 per rogito del notaio dott. R. Russo, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 182711 di repertorio economico amministrativo, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Bellini Angelo.

Bergamo, 28 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A09295

DECRETO 28 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia di Canonica d'Adda a r.l.», in Canonica d'Adda.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 aprile 1959 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Edilizia di Canonica d'Adda a r.l.», con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), è stata sciolta ed i signori Salvioni Mario e Nicoli Dante sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto non ultima, la procedura liquidatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 aprile 2002 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli, n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia di Canonica d'Adda a r.l.», con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), costituita in data 10 maggio 1948, iscritta al registro ditte con il n. 56845, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione dei signori Salvioni Mario e Nicoli Dante.

Bergamo, 28 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A09296

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi universitari di laurea in scienze motorie e in biotecnologie, presso l'Università di Brescia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica:

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale in data 24 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Brescia nel quale figurano, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie afferente alla classe 33 e il corso di laurea in biotecnologie afferente alla classe 1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 256 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 25 giugno 2002 con la quale il rettore dell'Università di Brescia chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 20 giugno 2002, valutata con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Brescia è così determinato:

corso di laurea in scienze motorie, classe 33: 100 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in biotecnologie, classe 1: 50 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09364

DECRETO 12 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e laurea in scienze delle attività motorie e sportive, presso l'Università di Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell'Università di Verona, nel quale figurano, tra l'altro, i corsi di laurea in scienze della comunicazione: editoria e giornalismo, afferente alla classe 14 e in scienze delle attività motorie e sportive, afferente alla classe 33;

Visto che i predetti corsi di laurea sono stati attivati nell'anno accademico 2001-2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 17 giugno 2002 con la quale il rettore dell'Università di Verona, chiede la programmazione degli accessi per i citati corsi di laurea sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata, rispettivamente, dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 27 marzo 2002 e dal consiglio corso interfacoltà di laurea in scienze dell'attività motorie e sportive nella seduta del 16 maggio 2002;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi di Verona è così determinato:

corso di laurea in scienze della comunicazione: editoria e giornalismo, classe 14: trecentosei per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe 33: centoquarantacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09365

DECRETO 12 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Padova.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 3 agosto 2001 con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell'Ateneo di Padova, nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 30 maggio 2002 con la quale l'Università degli studi di Padova, trasmette la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta dell'11 aprile 2000, nonché la delibera del senato accademico nella seduta del 14 maggio 2002 relative all'offerta potenziale formativa per il corso in questione;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Padova è determinato in centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata dall'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 3 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09526

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2002.

Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale è data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto ministeriale n. 16979 in data 30 maggio 2002 con il quale sono stati fissati l'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie per l'anno in corso e la ripartizione di esso tra tutti i soggetti tenuti all'obbligo;

Viste le dichiarazioni con le quali alcuni soggetti tenuti all'obbligo, nel far presente di aver erroneamente comunicato le immissioni al consumo sulle quali è stato formulato il conteggio posto a base del decreto n. 16979 sopra citato, hanno chiesto la rideterminazione delle scorte a proprio carico;

Ritenuto necessario procedere ad un nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.575.264 di cui t 14.108.283 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2001 e t 466.981 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a complessive tonnellate 1.012.736 così suddivise:

cat. I: t 274.234;

cat. II: t 467.193;

cat. III: t 271.309.

3. Le quote incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti dalle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti:

cat. I: t 9.077;

cat. II: t 15.464;

cat. III: t 8.980,

per un totale di t 33.521.

4. Il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2001 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.529.007 così suddivise:

cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.610.729;

di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 3.495.044;

e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 115.685;

cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.482.397;

di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 6.274.706;

e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 207.691;

cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.435.881;

di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 3.325.798;

e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 110.083.

Art. 2.

1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo è stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2001:

cat. I: 21,184815%;

cat. II: 21,686219%;

cat. III: 21,927327%;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2001:

cat. I: 3,309980%;

cat. II: 3,309980%;

cat. III: 3,309980%.

2. Con specifica lettera ministeriale, da inviarsi non meno di quindici giorni prima dell'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal presente decreto, verranno comunicate a ciascun soggetto obbligato la quantità e la ripartizione delle scorte a proprio carico.

Art. 3.

Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del trentesimo giorno successivo alla data del presente decreto e rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 4.

Restano valide tutte le altre clausole e condizioni contenute nel decreto ministeriale n. 16979 del 30 maggio 2002.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A09643

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° luglio 2002.

Individuazione dei beni immobili ubicati all'estero di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di individuare con propri decreti dirigenziali i beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede, tra l'altro, l'individuazione a cura dell'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, dei beni di proprietà statale ubicati all'estero;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 17 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che riserva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri la conservazione degli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero;

Visto l'elenco trasmesso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 648/4347 del 14 giugno 2002;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 351/2001 e considerata la peculiarità degli immobili in argomento soggetti a legislazioni di Stati esteri;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile i beni immobili ubicati all'estero individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Resta salva la possibilità di integrare i dati contenuti nel presente decreto qualora a seguito di ulteriori accertamenti dovessero riscontrarsi altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

IMMOBILI PATRIMONIALI ALL'ESTERO

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
AFGHANISTAN	KABUL	Khowaja Abudalla Ansari Wat	complesso immobiliare
Registrazione al n°29 del Registro Catastale		Acquisto: titolo a nome Ambasciata d'Italia in Kabul in data 24/07/1965	
ALBANIA	TIRANA	Ruga Lek Dukagjini, 2	complesso immobiliare
"inesistenti" - Registrazioni e trascrizioni (ad oggi) non avvenute		Concess."in proprietà per sempre"da parte Albanese - Scambio Note 1/7/91	
ALBANIA	TIRANA	Ruga Labinoti	edificio con terreno
"inesistenti" - Registrazioni e trascrizioni (ad oggi) non avvenute		Concess."in proprietà per sempre"da parte Albanese - Scambio Note 1/7/91	
ALBANIA	SCUTARI	Via Don Bosco - Scutari	complesso immobiliare
Registro delle proprietà n°164 del 23/02/99		Acquisto: nel 1915 da eredi Parruca, atto di proprietà n°250 del 1922 - *	
ALGERIA	ALGERI	37, Chemin Beaurepaire	complesso immobiliare
-1°lotto: Algeri,Sez.D, n°1728 - 6/5/53,Vol. 1698, n°59 -2°lotto: Algeri, Vol.1693, n°59 - 20/1/55		Acquisto: 1° lotto (resid.) reg.to il 6/05/53 2° lotto reg.to il 14/01/55	
ALGERIA	SETIF	Rue Laperrine	edificio
Uff. Ipoteche Setif 8/9/1938 - n°1779, Vol.1929, n°46		Acquisto: con fondi contr.to min.le e Colonia It.na - atto del 19/08/1938	
ARABIA SAUDITA	RIAD	Diplomatic Quartier - P.O. Box 94389 - lotto B4	complesso immobiliare
Ariyadh Develop. Authority (A.D.A.): permesso di costruzione n° SH 87002		Enfiteusi terreno: estremi non indicati - Edificio costruito da M.A.E.	
ARABIA SAUDITA	RIAD	Diplomatic Quarter - P.O. Box 94389 - lotto 327	edificio
Ariyadh Develop. Authority (A.D.A.): permesso di costruzione n°SH 87002		Enfiteusi terreno: estremi non indicati - Edificio costruito da M.A.E.	
ARABIA SAUDITA	RIAD	Diplomatic Quarter - P.O. Box 94389 - lotti 251, 253	complesso immobiliare
Ariyadh Develop. Authority (A.D.A.): permesso di costruzione n°SH 87002		Enfiteusi terreno: estremi non indicati - Edifici costruiti da M.A.E.	

STATO	CITTA'	INDIRIZZO	TIPO DI IMMOBILE
DATI CATASTALI		ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
ARABIA SAUDITA	RIAD	Diplomatic Quarter - P.O. Box 94389 - lotti 236, 237, 238, 239	edificio
Ariyadh Develop. Authority (A.D.A.): permesso di costruzione n°SH 87002		Enfiteusi terreno: estremi non indicati - Edificio costruito da M.A.E.	
ARGENTINA	CORDOBA	Calle Ayacucho, 129/131	edificio
Design.ne Catast.: 04-04-025-036-00000-3 Anno '58: terreno mq.194 - Val.re unit. 317,43-CET 1,05-edif. mq.512 - Categ.2V		Acquisto: atto notarile dell'8/7/86 n°43, Reg.n°671	
ARGENTINA	ROSARIO	Boulevard Orono, 1593	edificio con terreno
n°1261/25		Acquisto: atto del 30/08/1991, Reg. n°241203 del 27/09/91	
ARGENTINA	CORDOBA	Avenida Velez Sarsfield, 360/370	edificio
D.G.R. 1101-1788-Cat. n°D.11-P.01-C.01-C.045.04-N 059-P 044-Certif.to notarile n°27.674-Reg.Gen.Prov.Cordoba 23/6/92		Acquisto: atto notarile, scrittura del 29/6/92 Prot. n°39, Sez. A	
ARGENTINA	BAHIA BLANCA	Colon, 446	parte di edificio
Circunscripcion 1 - Seccion A - Manzana 102 - Parcela 22/a, Partida contribucion territorial 27165		Acquisto (permuta di terreno demaniale): atto notarile del 7/8/79 n°188	
ARGENTINA	BUENOS AIRES	Ramsay, 2251	edificio con terreno
Sez.25 - Isolato 116/A - Circoscrizione 16 - Frazione D		Donazione: terr.da Comune Buenos Aires: atto del 16/7/68 n°859, Fg.1705	
ARGENTINA	BUENOS AIRES	Via Mansilla, 2765, 2767	edificio
Zona Norte - Volume 2934, Fg. 124, Reg. n°186029		Acquisto: fondi Coll.tà It.na Buenos Aires - atto del 12/8/58 n°638, Fg.1865 n°638,fg.1865 del 12/12/58 atto n°638, fg.1865 del 12/12/1958	
ARGENTINA	BUENOS AIRES	Via Marcelo T. de Alvear da n.1111 a n.1159	edificio
Zona Norte - Volumi 10 e 386, Reg. n°2194		Acquisto: con fondi "Lascito Lora" - atto notarile del 23/8/37 n°278, Fg.364	
ARGENTINA	MENDOZA	Calle Perù, esquina Necochea	edificio
Mendoza 01 - 01- 10 - 0016 - 000007 - Matricola 21376 - 1 - Asiento A -1		Acquisto: atto notarile n.17 del 7/04/1982	
ARGENTINA	BUENOS AIRES	Calle Billinghurst, 2577	complesso immobiliare
Registro Proprietà Buenos Aires: il 10/8/1928, Fg.362, Tomo 761, n°136853 a nome Governo di S.M. Re d'Italia		Acquisto: con fondi del Governo It.no - atto notarile del 27/07/1928 n°432	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
ARGENTINA	MENDOZA	via Espejo 638	edificio
catasto di Mendoza n. 251, foglio 311, Volume I°		atto pubblico del 28.1.1939 Reg.n° 183, Fojas 448 vta. Registro n° 38, 16.6.1939	
ARGENTINA	BUENOS AIRES	Via Quirno Costa, 1260	edificio
Zona Norte - Volume 2957, Fg. 167, Reg.n°84086		Acquisto: fondi Coll.tà It.na Buenos Aires - atto del 12/12/58 n°878, Fg.2765	
AUSTRALIA	CANBERRA	78, National Circuit - Deakin	complesso immobiliare
Blocco n°1 - Sez. n°49 - Div.Deakin, Canberra, A.C.T. - Vol.67, Fg.6645		Concessione terr. per 99 anni: atto 2/4/58 tra Dipart. Interno ed Amb.d'Italia	
AUSTRALIA	MELBOURNE	233, Domain Road (città: South Yarra)	edificio
Blocco n°1 - Sez. n°49 - Div. Deakin, Canberra, A.C.T. - Vol.67, Fg.6645		Concessione terr. per 99 anni: atto del 2/04/58 - Edificio costruito da M.A.E.	
AUSTRIA	VIENNA	Ungargasse, 41, 43	edificio con terreno
Registrato a nome Stato Italiano - Registro Catastale III Distretto Vienna n°1687, Part. 768/2, 768/8,768/9, 768/10 (giard.), 769 (edif.)		Acquisto: atto notarile del 17/10/40, n° 1743, reg.to Vienna il 21/10/40	
AUSTRIA	INNSBRUCK	Conradstrasse, 9/A	edificio con terreno
Iscrizione n°757 - Particelle n°1664 (immobile), n°732/8 e n°732/11 (giardino)		Acquisto: atto notarile del 13/8/26, registrato il 4/11/26	
AUSTRIA	VIENNA	Metternichgasse, 13 (già Wien 3, Rennweg 27)	edificio con terreno
Distretto Landstrasse n°1006, Registro n°1315, Particelle n°885/1, 885/11 (ed. annesso) e 885/13 (giardino), voltura 8/02/1955 a nome Rep.It.		Acquisto: atto notarile del 02/7/1908, reg.to Vienna il 20/7/1908 al n° Z 9375-CZ	
BELGIO	BRUXELLES	38, Rue de Livourne	edificio con terreno
Sezione 6 - Particelle 37/R/5 e 37/S/5		Acquisto: atto notarile reg.to Schaerbeek il 10/10/1932 , Vol.1622, n.°7	
BELGIO	BRUXELLES	9, Avenue des Sorbiers	edificio con terreno
Parco: 55/2 L22 - Villa: H 55/2 K22 - Portineria:55/2 B21 Uccle 4, Matrice 5.521		Acquisto: atto notarile del 26/11/74, reg.to Brux.il 13/12/74, Vol.10, Fg.20, C18	

STATO	CITTA'	INDIRIZZO	TIPO DI IMMOBILE
DATI CATASTALI		ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
BELGIO	BRUXELLES	9, Rue du Marteau	edificio
Catasto Edilizio Urbano Bruxelles: Div.V - Sez. E - n°30 D, 31 E, 34 F e 29 E		Acquisto: atto notarile del 19/3/90 n°7209	
BELGIO	BRUXELLES	27, Avenue Victoria	edificio con terreno
Catasto Bruxelles: Div.7 - Sez.11, 250 Z/2		Acquisto: atto notarile del 31/3/67, trascr.Brux.7/4/67, Vol.4555, n°8, Uff.I°	
BELGIO	MONS	63, Boulevard Dolez	edificio
Numero d' ordine 2 - Sez. D - Part. 237 W3 Mons, codice 2G		Acquisto: atto notarile dell'8/6/1990, n°6960	
BELGIO	BRUXELLES	28, Rue Emile Claus	complesso immobiliare
il bene acquistato nel 1924 risulta ancora accatastato come giardino, l'edificio non risulta registrato al catasto		Acquisto: atto notar. del 21/2/24, reg.to Brux. il 4/3/24, Vol.1181,Fg.82/9,Uff.2°	
BOLIVIA	LA PAZ	Plaza 16 de Julio, 382	edificio con terreno
Codice catasto n°17 - 68 - 1.1 e n°17 -68 - 1.2		Acquisto: atto notar. 9/2/73, reg.to 13/2/73 - atto notar. 4/2/91, reg.to 4/9/91	
BOSNIA-ERZEGOVIN	SARAJEVO	Ulica Cekalusa, 39	edificio
Catasto Sarajevo: k.c..239 KO, z.k.ul.LVI/103 - k.c..426 KO, z.k.ul.LVI/253 - k.c.207 K.O. z.k.ul.LVI/227		Acquisto: atto del 10/03/1997	
BRASILE	PELOTAS	Rua Dott. Cassiano, 502, 504	terreno
Registrato a titolo di proprietà dello Stato Italiano, Libro F, Pag. 39 n°8968 - non risultano riferimenti catastali		Donazione "Società Itaniana G.Marconi": atto notarile del 23/02/1940	
BRASILE	BRASILIA	SES - Avenida das Nacoes, Lote 30	complesso immobiliare
no - per edifici: certificato di abitabilità n°262/77 del 10/06/1977, Segreteria Trasporti e LL.PP.		Concessione terreno:1° Uff. Not.le Imm.li Distr. Fed. Matr.n°19684, 30/11/78	
BRASILE	S.VITORIA D. PALMAR	Rua General Osorio, 1652	edificio con terreno
Registrato a titolo di proprietà dello Stato Italiano, Libro 68, Pg.63 - non risultano riferimenti catastali		Donazione condizionata: da Soc.tà Ital.na di Benevolenza, atto notar. 17/1/40	D.I, 039/4873 del 22.12.99 Registrato alla Corte dei Conti il 4.2.2000
BRASILE	JUIZ DE FORA	Avenida Rio Branco, 2585	edificio con terreno
Ufficio Notarile del 1° Registro Immobili in Juiz de Fora: n°3610, Vol.3 K, Pg.142		Permuta: atto del 7/11/36, IV Studio Notarile di Scriture, Libro n°19-A, Pg.24	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
BRASILE	RIO DE JANEIRO	Avenida Presidente Antonio Carlos, 40	edificio
Registro Immobili Rio de Janeiro: registrato presso 7° Uff. Reg., Libro 3-F, n° 3016, Pg.26		Donazione: atto del 10/8/35, reg.to Rio de Janeiro il 28/8/35, Libro 215, Fg.37	
BRASILE	SANTA VITÓRIA DO PALMAR	General Osório 1652	terreno
		donazione	
BRASILE	SAN PAOLO	Avenida Higienopolis, 436	edificio
* Registrato San Paolo il 20/4/77: 2° Ufficio Registri Immobiliari, Libro 1° - Matricola n°12415		Acquisto: atto notarile dell' 11/3/76, Vol.2862, Pag.232, *	
BULGARIA	SOFIA	Via Shipka, 2	edificio con terreno
"inesistenti" ()		Permuta: 14/2/25 scambio Sede tra Italia/Austria (dopo guerra 1915/1918),*	
CAMERUN	YAOUNDE'	Quartier Bastos II	edificio con terreno
Libro Catastale Dipartimento di Mfoundi n° 1155		Acquisto: atto notar. Rep.n°16544, reg.to Yauonde' 20/12/88, Vol.27, Fg.49	
CANADA	MONTREAL	3489, Drummond Street -(Quebec)H3G1X6	edificio
Lotto 1760 - 1, Lotto 1760 - 5 del Piano Ufficiale e del Libro di Riferimento della Saint Antoine Ward, Comune di Montreal		Acquisto: atto notar. del 25/04/72, reg.to Montreal il 25/04/72, n°2342588	
CANADA	MONTREAL	1200 Dr. Penfield (Quebec) - H3A-1A9	edificio
CANADA	TORONTO	136, Beverley Street - Toronto (Ontario) MST 1Y5	edificio con terreno
Catasto di Toronto (Registry Division of Toronto) Park Lot 14, Block II, Part. n°120498 - E.P.		Donazione del 21/12/1960: accettazione con D.M. 24/2/68 n° 078/3720	
CANADA	OTTAWA	1475, Chemin d'Aylmer, Quebec - J9H 5E1	edificio con terreno
Cantone di Aylmer ex Hull, R 3, 9A - P		Acquisto: atto del 15/08/1956, reg.to il 13/08/1956 sub n°39830	
CANADA	TORONTO	496 Huron Street - (Ontario) - M5R 2R3	edificio

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
CILE	SANTIAGO	Calle Clemente Fabres, 1050 - Miguel Claro, 1359 - Roman Diar, 1270	complesso immobiliare
Registro delle proprietà del Conservador de Bienes Raices del Comune di Providencia anno 1953, Fg.7444, n°13422		Permuta con vecchia sede: atto registrato da notaio il 12/08/1953	
CILE	SANTIAGO	Triana 843	edificio
CIPRO	NICOSIA	Angolo Via Zannettou e Via Philellinon - Località Vakoufica	terreno
Lottò n°85, Blocco C, Fg.XXI, disegno 46.4.1, scala 1:1000, Serie n°4, Pg.5085, Parte intera, Fascicolo n° P 4692/91		Acquisto: atto del 31/12/1990, trascritto il 23/07/1991	
CITTA' DEL VATICAN	ROMA	Viale delle Belle Arti, 2 - Roma	complesso immobiliare
COLOMBIA	BOGOTA'	Calle 35, N° 15-32 e N° 15-54	edificio
COLOMBIA	BOGOTA'	Calle 93 B, n°9-92	edificio con terreno
Registro Catastale n°93 B - 9 - 2 - Proprietà intestata al Governo della Repubblica Italiana		Acquisto: atto pubbl.1/12/88 n°3093, stipulato in Notaria 35, Circ.Distr.Bogot.	
COLOMBIA	BOGOTA'	Diagonal 77, n°6 - 88	edificio con terreno
Registro Catastale n°77 - 4 - 13, proprietà intestata al Governo della Repubblica Italiana		Acquisto: atto pubbl.22/8/58 n°4961, stipulato in Notaria 5^, Circ.Distr.Bogotà	
COSTA D'AVORIO	ABIDJAN	16, Rue de la Canebière	complesso immobiliare
Catasto Fondiario della Circoscrizione di Bingerville in data 11/9/62: Titolo 5689 - Vol.29		Acquisto: 29/5/62 (titolo fond.rio 538, Vol. III, Bingerville, acq.to Franc. dal '40)	
COSTA RICA	SAN JOSE' DE COSTARICA	5a Entrada del Barrio Los Yoses, 1729	edificio
Comune di San Josè de Costarica: Registro Pubblico, Fg. Reale , Matricola n°120079.000		Acquisto: atto notar. 19/9/89, Rep.n°59, reg.to San Josè de Costarica 11/1/90	D.I. 039/5105 del 16.12.1999 Registrato alla Corte dei Conti il 16.2.2001
COSTA RICA	SAN JOSE' DE COSTARICA	Carretera a Concepcion de Tres Rios - Quartiere Los Guayabos	edificio con terreno
Registro Pubblico, Partido di San José: Sistema foglio reale, Matricola n°455.299.000		Permuta/Acquisto: cessione ex Resid.- atto del 31/12/97 - contratto 24/4/98,*	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
CROAZIA	ZAGABRIA	Meduliceva Ulica, 22	edificio con terreno
Iscritto al Registro Fondiario n°3839 - Particella Catastale n°3545/1 (o 3541/1)		Acquisizione: scambio Note 24/4/69 Governo Italo-Jugoslavo (indennizzo altri immobili dello Stato Ital.no che prima della 2^ guerra mondiale *	
CUBA	L'AVANA	5^ Avenida, 4607, esquina 60, Miramar	edificio con terreno
Registro Proprietà Est - Marianao, Avana, al n°333, Fg.152, Vol.48, il 23/12/60 e Distretto Fisc. Marianao al n°852, il 7/9/60		Acquisto: atto notarile del 25/8/60 n°301	
DANIMARCA	COPENAGHEN	Gjörlingsvej 11, 2900 Hellerup (Gentofte)	edificio
DANIMARCA	COPENAGHEN	Gammel Vartov Vej, 7	edificio con terreno
Catastale n°4710 Undenbys Klaedebo Kvarter		Acquisto: atto del 30/04/87, reg.to il 13/1/87 al Tribunale di Copenaghen	
DANIMARCA	COPENAGHEN	Fredericiagade, 2 - Amaliegade, 21	edificio
Sankt Annae Oster Kvarter, Kobenhavn 387		Acquisto: atto del 2/6/24 n°915, trascritto Tribunale Copenaghen al n°387	
ECUADOR	QUITO	Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz	complesso immobiliare
Proprietà iscritta a nome Stato Italiano, delimitata da confini: Calle La Isla, Calle Humberto Albornoz, Calle Dom. Espinar		Acquisto: atto notarile del 21/09/1951	
EGITTO	IL CAIRO	3, Shara el Sheik el Marsafi-Zamalek	edificio
EGITTO	IL CAIRO	24, El Galaa Street - 25, July Street - Bulaq	edificio
Registrazione nei Libri Fondiari con contratto acquisto terreno del 9/6/1901 / / /		Acquisto: atto del 9/6/01, trascr. Cairo Trib. Misto 1^ Istanza il 12/9/01,n°6145	
EGITTO	ALESSANDRIA	1, Saad Zaghloul Square	edificio con terreno
estremi mancanti		Permuta: estremi mancanti	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
EGITTO	ALESSANDRIA	19, Saad Zaghloul Square	parte di edificio
Proprietà iscritta a nome dello Stato Italiano ///		Acquisto: atto notarile del 29/4/58 n°1388, trascritto Alessandria il 4/5/58	D.I. n. 648/2523 del 26.1.2000 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
EGITTO	PORT SAID	Kaid Bey Street, Ibrahim Street, Salah Salem Street, 23 July Street	complesso immobiliare
Proprietà iscritta a nome del Governo Italiano - * estremi mancanti		Acquisto terreno: il 13/03/1888 (Stato Italiano da Demanio Egiziano), *	D.I. n. 648/2521 del 26.1.2000 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
EGITTO	PORT SAID	El Salam Street, America Street	edificio
Proprietà iscritta a nome del Governo Italiano ///		Acquisto terreno: atti del 21/10/1935 e dell'1/02/1938	D.I. n. 648/26 dell'11.1.2000 registrato alla C.d.C. il 25.1.2000
EGITTO	ISMAILIA -P. Said	93, El Gueish Street	edificio
Registro Revisione anno 1960, Pg.7, Autorizzazione del 7/3/66 n°219, immobile costruito su facciata Nord		Acquisto terr.: atto 29/4/19 n°2400, trascritto Mansourah il 19/6/19 al n°15362	D.I. n. 648/2522 del 26.1.2000 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
EGITTO	IL CAIRO	Shara Corniche El Nil, 1077 - Garden City	edificio con terreno
atto del 30/6/25 n°3220 , Registrato al Catasto de Il Cairo ///		Acquisto: atto del 30/06/1925 n°3220	
EL SALVADOR	SAN SALVADOR	Calle La Reforma, 158 - Colonia San Benito	edificio con terreno
Registro n°694, N.Ordine n°271 del 11/9/1991, Matricola n°01-074967-000		Acquisto: atto notarile del 22/07/91, reg.to il 7/5/92, libro 28 di protocollo	
ERITREA	ASMARA	"Villa Roma" - Via Deg. Fikremariam (già Via Bianchi, 4) - Asmara	edificio con terreno
Conservatoria Catasto Asmara: il 13/6/1935 ai nn°7976/5380 - Lotto 33 - Zona A del Piano Regolatore di Asmara		Lascito: art.1 Risoluzione Economica/Finanziaria per Eritrea (ONU) 29/1/52	
ERITREA	ASMARA	Via Ras Mangascià Johannes (già Via Da Bormida)	edificio
Pubblico Registro di Asmara - Lotto 27 - Zona D del Piano Regolatore di Asmara		Lascito: art.1 Risoluzione Economica/Finanziaria per Eritrea (ONU) 29/1/52	
ERITREA	ASMARA		edificio
ERITREA	ASMARA		edificio con terreno

STATO	CITTA'	INDIRIZZO	TIPO DI IMMOBILE
DATI CATASTALI		ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
ERITREA	ASMARA		edificio con terreno
ETIOPIA	ADDIS ABEBA	"Villa Italia" - Kebenà - P.O. Box 1105 - Addis Abeba	complesso immobiliare
non esistono - catasto inesistente in Etiopia		Concess.Imperat. Menelik II/ "Scambio Note" 7/3/56 Amb.It./ Min.Aff.Est.Etiop.	
ETIOPIA	ADDIS ABEBA	Gojam Road W. 1 K. 04	complesso immobiliare
FILIPPINE	MANILA	1237 Acacia Rad, Dasmarinas Village	edificio con terreno
Lotto 5, Isolato 4 Municipalità di Makati, Metro Manila - confinante a: NE Lotto strad., SE Lotto 6, SO Lotto 14, NO Lotto 4		Acquisto: Certificato Passaggio Titolo di Proprietà del 5/11/1985, n°139157	
FILIPPINE	MANILA	6th Floor, Zeta Condominium, 191 Salcedo Street, Legaspi Village	parte di edificio
inseriti in "Deed of Absolute Sale of Condominium Unit"		Acquisto: Condominium Certificate of Title n°S-563, reg.to il 22/9/76	
FINLANDIA	HELSINKI	Tehtaankatu, 32 CD	edificio
Lotto n°32C e n°32D in Tehtaankatu, nel 6° quartiere, isolato n°218		Acquisto: atto del 1925 (Ministro Marchese Paternò per conto Governo Ital.)	
FINLANDIA	HELSINKI	Vuorimihiehenkatu 11 B 10 / Ullankatu 3A2	edificio
FRANCIA	CHAMBERY	12, Boulevard de Lèmenc	edificio con terreno
intestato allo Stato Italiano - Catasto Chambery n°317, Sez. D e nuovi dati: Sez. B.R. n°15, superficie mq.1.469		Acquisto: atto notar.27/4/54, reg.to Chamb. 28/4/54, Vol.315, Fg.23, cas.1613	
FRANCIA	PARIGI	12, Rue Sedillot 6 Square Rapp..	edificio
FRANCIA	PARIGI	3 - 3bis, Avenue de Villars	edificio

STATO	CITTA'	INDIRIZZO	TIPO DI IMMOBILE
DATI CATASTALI		ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
FRANCIA	STRASBURGO	7, Rue Schweighaeuser	edificio
FRANCIA	STRASBURGO	63, Allée de la Robertsau	edificio con terreno
Sez. 97 - n°16 - Libro Fondiario a nome Rappresentanza Italiana presso il Consiglio d'Europa		Acquisto: atto 9/7/62, rep.n°13396, reg.to Strasb.16/7/62, Vol.1587, Fg.81	
FRANCIA	STRASBURGO	3, Rue Shubert	edificio
Sez.101, n°134 A/2 - 134 B/2		Acquisto:atto 22/11/85, rep.n°12290, reg.to Strasb. 4/3/86, Vol.3, Fg.34B26/A	
FRANCIA	TOLONE	391, Avenue des Routes	edificio con terreno
F. 2536 - Sez. D, nn°1160, 1161, 1162		Acquisto: atto notarile del 7/12/25, reg.to Tolone il 17/12/25, Vol.668, Fg.62	
FRANCIA	BASTIA	Chemin de Montepiano	terreno
		atto pubblico del 31.5.1952 Reg. 5.6.1952 Vol. 61-67 n. 389	
FRANCIA	METZ	7, Boulevard Clémenceau	edificio
nel registro locale "Cadastre" l'immobile è intestato allo Stato Italiano - Sez.33, n°439, Livre Foncier F.4836, Sez.1		Acquisto: atto not.12/2/38,n°31917,reg.to 21/2/38 Metz ,Vol.1049,Fg.17n°219	
FRANCIA	BASTIA	Rue St. François (prolongèe) e Chemin de Montepiano	complesso immobiliare
Bastia - Sez. A n°65 e n°65 p (Particelle Catastali n°179-180)		Acquisto: atto notarile del 6/5/29, reg.to Pubbl. Reg. Il 14/5/29, Fg.45, n°297	
FRANCIA	NIZZA	72, Boulevard Gambetta	edificio
Proprietà a nome del governo italiano -Direz. Catasto Nizza: Fg. n°2334, lettera G 573 - 762 - 952 - 959 - 960 - 961 - 972		Acquisto: atto notarile del 22/3/23, reg.to 23/3/23 Nizza, Fg.22, Casella 13	D.I. 039/3737 del 23.9.99 Registrato alla Corte dei Conti il 26.10.99
FRANCIA	MARSIGLIA	31, Rue Jean Cristofol	edificio
Catasto Urbano Marsiglia, Fg.1169, Sez. L, Mappale 67		Acquisto: atto notar. 28/2/31, trascritto 1° Uff. Ipoteche Marsiglia, Vol.905, n°3	D.I. n. 039/3736 del 23.9.99 registrato alla C.d.C. il 26.10.1999
FRANCIA	MARSIGLIA	56, Rue d'Alger/4, Rue Fernand Pauriol/ 17, Rue Melchion	complesso immobiliare

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
FRANCIA	PARIGI	32, Place St. Ferdinand Acquisto: n°48 Azioni da "Soc.té Imm.ère St. Ferdinand 32 à Paris" (lotto n°2)	parte di edificio
FRANCIA Designazione di proprietà n°90, Sez. AL, Piano 24 - Identificazione Immobile N.Invar. 0011346	PARIGI	50, Rue de Varenne "Hotel de Galliffet" e Rue Grenelle Acquisto: atto notar. reg.to Parigi 11/6/09, Fg.72, Scomparto 9, trascriz.1/7/09	edificio
FRANCIA risulta nel piano del 16° Circondario, 62° Quartiere della Muette	PARIGI	17, Rue du Conseiller Collignon - 5, Boulevard Emile Augier Acquisto: atto notarile del 14/01/1957	edificio
FRANCIA Proprietà iscritta a nome dello Stato Italiano - reg.to a Vif (Isère) 8/12/33, Fg.67-C 386	GRENOBLE	1, Montèe Rabot Acquisto: atto notarile del 30/11/1933	terreno
GEORGIA (dato in comodato - unitamente a edificio in San Pietroburgo - contro Amb. Mosca accordo Ita. URSS 1957)	TBILISI	già via Plekhanov, 79 (nazionalizzato dai georgiani nel 1991 - possesso rivendicato dalla Russia nel 1994 per successione ex URSS)	complesso immobiliare
GERMANIA	AMBURGO	Hansastrasse 6	edificio
GERMANIA Comune di Stoccarda - Mappa n°8261/5 - Fascicolo Catastale n°22782	STOCCARDA	Lenzhalde, 69 Acquisto: atto notarile del 21/03/1953, Fascicolo 15736, Cap.I n°4	edificio con terreno
GERMANIA Comune di Stoccarda - Mappa n°8294/3	STOCCARDA	Lenzhalde, 46-48 Acquisto: atto notarile del 30/8/71, Registro certificati n°165/1971	edificio
GERMANIA Pretura Città Monaco di Baviera - Vol.246, Fg.7640/7, Mappa 258/4	MONACO DI BAVIERA	Moehlstrasse, 3 Acquisto: atto notar. 16/11/89, Rep.n°3857/1989, Reg.to Monaco Bav.16/5/90	edificio
GERMANIA	MONACO DI BAVIERA	Hermann-Schmidstr. 8	edificio

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
GERMANIA	AMBURGO	Feldbrunnenstrasse, 54	edificio
Registro Catastale Rothenbaum, Fg.1826 , Vol.45		Acquisto: atto notarile dell'8/10/1941 n°1745/1941	
GERMANIA	BONN	Karl Finkelnburgstrasse, 51 - Seufertstrasse,1	complesso immobiliare
Pretura di Bonn - Quartiere Rungsdorf - Zona 5 - n°1402/10, 1403/10, 1473/1 - Vol.49, Fg.1666		Acquisto - Ruolo documenti anno 1986: 18/12/86 n°2194 e 19/12/86 n°661	D.I. n. 039/5089 del 20.4.1999 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
GERMANIA	STOCCARDA	Lenzhalde, 69 - 70192 Stoccarda	edificio
GERMANIA	COLONIA	Universitatstrasse, 81	edificio con terreno
Mappa Registro Catastale Città di Colonia-Mungersdorf, Karte 68, Particella 342, Libro del Registro 73987/48276		Acquisto terr.: da Città di Colonia, per costruz. Cons./Ist.Cult -Voltura 26/2/54	
GERMANIA	BERLINO	Hiroshimastrasse, 1	edificio con terreno
Libro Fondiario quartiere Tiergarten - Berlino - Particella 28/3, Vol.29, Fg.862 (vecchio), Fg.1149/146 (nuovo). Modifiche al perimetro del lotto: foglio 1258 particella catastale 3961 del lotto 8 e foglio 1067 particella catastale 3959		Permuta: accordo italo-tedesco del 19/10/67(Regolamento questioni patr.) modifiche al perimetro del lotto: atto di permuta 25/11/1998 (DM 039/3392 del 7/9/1999 Reg. 4/10/1999)	
GERMANIA	BERLINO	Hildebrandstrasse, 3A / Hiroshimastrasse, 9-9A	terreno
Libro Fondiario quartiere Tiergarten, Berlino foglio 1258 particella catastale 3962 del lotto 8 e foglio 1067 particella catastale 3960 (lotto adiacente Ambasciata)		atto pubblico del 20.12.2001 in corso di registrazione	
GHANA	ACCRA	Off Lamptey Road Ext. 1, Agostino Neto Road, Airport Residential Area	edificio con terreno
Lotto Y 12 - Residential Area - Agostino Neto Road		Acquisto: (estremi mancanti)	
GHANA	ACCRA	Jawarhal Nehru Road	edificio con terreno
Land Registry n°739/1969 - West Cantonement Resid. Area Plot n°41		Acquisto: (estremi mancanti)	
GIAPPONE	TOKYO	5-4, Mita 2-chome - Minato Ku	complesso immobiliare
Proprietà iscritta al Catasto di Shiba (Tokyo)		Acquisto: atto dell'8/04/1930	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
GIAPPONE	TOKYO	2-1-30 Kudan Minami (Tokyo 102-0074)	complesso immobiliare
Proprietà iscritta al Catasto di Shiba (Tokyo)		Acquisto: atto dell' 8/04/1930	
GIORDANIA	AMMAN	Hafiz Ibrahim Street, 5/7 - Jebal Al Webdeh - (Terreno n.2428)	edificio con terreno
Lotto n° 304/66, sottodivisione n°33, Quartiere Jebal Webdeh - Terreno: lotto n°33		Acquisto: atto di maggio '88, reg.to Catasto al n°682179 - Terreno: atto 24/12/98 (DM 039/1091 del 11/2/1999 Reg. 31/3/1999)	
GRAN BRETAGNA	LONDRA	Cancelleria: 14, Three Kings Yard - Residenza: 4, Grosvenor Square	complesso immobiliare
14, Three Kings Yard: Parcella 67, Fg.VII 61, Sez.15. X. 1931 - 4, Grosvenor Square: Parc. 21, Fg.VII, Sez.15. X. 1931		Acquisto/lease: atto del 1931, titolo n° LN145633	
GRAN BRETAGNA	LONDRA	38, Easton Place e (sul retro) Easton Mews North	edificio
immobile sito nel quartiere residenziale di Belgravia, di proprietà del Duca di Westminster		Acquisto/lease: atto del 1956 n°462038	
GRAN BRETAGNA	EDIMBURGO	17-21 Blackfriars street	edificio
GRAN BRETAGNA	LONDRA	39 Belgrave Square (London SW1X 8NX)	complesso immobiliare
GRECIA	SALONICCO	Via Lambrakis, 13	edificio con terreno
In Grecia Mappa Catastale aggiornata dei beni esistenti ancora incompleta		Acquisto: con fondi sottoscrizione pubbl., intestato fittiziamente al Principe*	
GRECIA	ATENE	Via 28 Ottobre (Pattision), 47	edificio
GRECIA	ATENE	Odos Sekeri, 2 - Viale Regina Sofia, 13	edificio
intestato allo Stato Italiano - Trascritto il 13/6/1955 nel Registro delle Trascrizioni del Comune di Atene al Vol.1630, n°225		Acquisto: atto notarile dell' 11/6/1955, n°2995	
GRECIA	ATENE	Odos Parthenos 14,16	edificio
		atto pubblico 24.5.1968	

STATO	CITTA'	INDIRIZZO	TIPO DI IMMOBILE
DATI CATASTALI		ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
GRECIA	SALONICCO	Vass. Olgas, 20	edificio con terreno
in Grecia Mappa Catastale aggiornata dei beni esistenti ancora incompleta		Acquisto: atto 5/5/24 n°4533, trascr.Salonicco 7/5/24, Uff.Ipotec.Vol.27, n°262	D.I. 039/4137 del 29.9.98 Reg. Corte dei Conti il 15.3.1999.
GRECIA	SALONICCO	A. Fleming 1/B	complesso immobiliare
HAITI	PORTO PRINCIPE		edificio con terreno
Atto registrato presso Tribunale Civile di Porto Principe al n°76 - 76 Fg.103-105 del Registro preposto C n°17		Acquisto: atto reg.to Porto Principe il 9/9/70, Fg.43, Casella 102, Reg. A n°13	
HAITI	PORTO PRINCIPE	Cité de l'Exposition	terreno
Atto registrato presso Tribunale Civile di Porto Principe - Registro U n°8, al n°513 Fg.489/490		Acquisto: atto reg.to Porto Pr. Reg. Atti Civili E n°9, Casella 1042, Fg.197-198	
INDIA	NEW DELHI	50/E, Chandra Gupta Marg, Chanakyaputra	complesso immobiliare
Appezzamento nn°8 e 9, Blocco n°50/E, Chanakyaputra, New Delhi		Concessione terr.: atto stipulato tra Presid.Rep.Ind. e Governo Ital. il 20/9/55	
INDONESIA	JAKARTA	Jl. Hos Cokroaminoto n. 117 - JAKARTA	edificio
INDONESIA	JAKARTA (Giava)	Jalan Diponegoro, 45	complesso immobiliare
Certificato Catasto n°119 - Attestato di misure: n.184/1968 dell'11/6/1968		*/Certificato diritto d'uso: n°81/Menteng del '67 e n°119/Menteng del 5/2/72	
INDONESIA	JAKARTA (Giava)	Jalan Senopati, 43/B	edificio
Certificato Catasto n°16 - Attestato di misure n°134/404/1972 dell'1/3/1972		Acquisto: atto 2/4/71, n°2 - Decr.Min.Int./Dir.Gen.AA.Agr.n°SK/39/HP/DA/1972	
IRAN	TEHERAN	110, Farmanieh - Sarvan Reza Saiidi St.	edificio con terreno
(non indicati)		Acquisto edif.decorrenza: 1/6/85, atto n°42036, Pag.86 Reg. Proprietà n°67	
IRAN	TEHERAN	79/81, Avenue Neuphle le Chateau	complesso immobiliare
Mappa n°1896, Catastale n°1807 - Reg.to al Vol. n°16, Pag.201, del 7/9/1933		Acquisto: atto del 6/6/25, redatto da personalità religiosa - non esist.uff.notar.	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
IRAN	TEHERAN	Kh. Hafez Kutché Hatef n. 5	edificio
IRAN	TEHERAN	183, Avenue Dr.Lavassani - località Farmanieh	edificio con terreno
Mappa n°32/2 e n°1/318 del Villaggio di Farmanieh - Distretto 11 di Shemiranat - Registrazione n°6806 del 6/11/1940		Acquisto: atto notar. 30/5/40, n°3073, Fg.90, reg.to Teheran Reg.54,Fg.121	
IRLANDA	DUBLINO	63/65, Northumberland Road - Dublin 4	edificio
non risulta l'accatastamento al "Land Registry" - in Irlanda tale formalità non è obbligatoria		Acquisto: atto del 29/8/85, reg.to "Registry of Deeds" il 21/5/92, Reg.n°73	
IRLANDA	DUBLINO	Lucan House, Lucan, Contea di Dublino	complesso immobiliare
"Land Registry" Registro Catastale della Contea di Dublino n°1508/7/54 al Fg. n°2420		Acquisto: atto del 14/5/54, reg.to "Land Registry" il 14/6/54, Reg.n°1508/7/54	
IRLANDA	DUBLINO	Fitz Williamsquare 11	edificio
"Land Registry" Registro Catastale della Contea di Dublino n°1508/7/54 al Fg. n°2420		Acquisto: atto del 14/5/54, reg.to "Land Registry" il 14/6/54, Reg.n°1508/7/54	
ISRAELE	TEL AVIV	205, Dizengoff street	parte di edificio
JUGOSLAVIA	BELGRADO	Bircaninova Ulica, 9 - 9b - 11	edificio con terreno
Partita Tavolare n°674,Catast.le Belgrado 5 - Edif. Via Bircaninova: nn°9-9a-9b partic.lla n°1013/2 edif:/cortile n°1013/3		Stato Jug.vo non permette proprietà terreno a stranieri: legge del '48 e '58 - *	
KENIA	NAIROBI	Karura Avenue, Muthaiga	edificio con terreno
Foglio Mappale L.R.214 - Lotti n°214/406 (con fabbricato), n°214/354, n°214/355 e n°214/377		Acquisto: atto del 29/1/1965, n°830, Vol.45, Fg.n°124/1, Pratica n°13981- *	
LIBANO	BEIRUT	Rue de Rome	parte di edificio
LIBANO	BEIRUT	Beirut Est - Villa Said Sinno - Naccache	edificio con terreno
Particelle nn°500, 501 e 363		Acquisto: atto notarile del 24/2/1992	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
LIBERIA	MONROVIA	Mamba Point - Monrovia	edificio con terreno
Registro Comunale - Volume 10, Pg. n°324 datata 25/9/1866		L' edificio dello Stato Ital.no sorge su terreno in fitto (estremi mancanti)	
LIBIA	TRIPOLI	Shara Uahran, 1	complesso immobiliare
Proprietà regolarmente iscritta a nome della Repubblica Italiana (estremi attualmente non disponibili)		Accordo Italo/Libico del 2/10/1956, ratificato con L.17/8/1957 n°843 - *	
LIBIA	TRIPOLI	Shara Al Fatah / Shara Sciat	edificio con terreno
Propr.tà iscritta a nome Rep.ca Ital.na - Reg. Gen.le n°2207, Fasc.lo n°27877 del Libro Fond.rio, parte urbana, Vol.12, Fg.98		Accordo Italo/Libico del 2/10/1965, ratificato con L.17/8/57 n°843 *	
LIBIA	BENGASI	Shara Omar Ebn El Aas, 105	edificio
F.D.13606 - Libro Fondiario n°36 - Fg.n°16		Accordo Italo/Libico del 2/10/1956, ratificato con L.17/8/57 n°843 *	
LUSSEMBURGO	LUSSEMBURGO	31, Rue Goethe	edificio con terreno
Atti acquisto sono stati iscritti al Catasto del soppresso Comune di Hollerich, Sez.A, nn°349/4525, 349/3648 e 349/4724		Acquisto: atto notar. 20/6/25, n°262, reg.to 22/6/25, Vol.531, Fg.86, Cas.7/2,*	
LUSSEMBURGO	ESCH-SUR-ALZETTE	145, Rue de l'Alzette	edificio
Proprietà iscritta a nome dello Stato Ital.no - Reg. Catastale Esch-sur-Alzette del 16/6/1965 - Sez.A, n°1418/11659		Acquisto terr.: atto notar. del 30/5/38, n°353, Vol.469, Fg.88, Cas.3 (mq.349), *	
MADAGASCAR	ANTANANARIVO	22, Rue Pasteur Rabary	edificio
Iscr. Cons. delle Prop. Fond. Tananarive il 22/6/62 - Vol.102 - n°59 - Titolo n°12505 tit. di prop. n°12505 A		Acquisto: atto del 22/6/62, reg.to Tananarive il 22/6/62, Fg.65, n°808	
MALAYSIA	KUALA LUMPUR	19, Jalan Penggawa of Ampang Hilir	edificio con terreno
Lotto n°56, Sez.89, Titolo Certificato n° 10747 - Kuala Lumpur		Acquisto: a nome dello Stato Ital.no il 17/7/72, n°45163, Vol.D, Fg.79	
MALTA	LA VALLETTA	5, Vilhena Street - Floriana	parte di edificio
MSS 5472 Planning Authority, Floriana - Malta		Acquisto: atto notarile del 28/5/1974	
MALTA	LA VALLETTA	Villa "Bel Air", Ta' Xbiex Terrace	edificio con terreno
MSS 5473 Planning Authority - Malta		Acquisto: atto notarile del 19/12/85, n°183, reg.to il 27/12/85 , Vol. I n°93143	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
MAROCCO	TANGERI	35, Rue Assad Ibn-Al-Farrat, già via Garibaldi 35 Acquisto: atto del 19/5/1916 - Titolo n°8360 rilasciato il 3/6/59 dal Servizio *	complesso immobiliare
MAROCCO	TANGERI	17, Rue Haim Benchimol Acquisto: atto del 26/1/27 - Titolo proprietà n°9580 G rilasciato il 3/5/63 dal *	complesso immobiliare
MAROCCO Registri "Conservation de la Propriété Foncière", al Vol.45, Art.982	CASABLANCA	33, Rue Az-Zoubir Bnou Al-Aouam (quartiere "Roches Noires") Acquisto: atto notarile del 16/3/33, titolo di proprietà n°6775 C	edificio
MAROCCO Registri "Conservation de la Propriété Foncière" al Vol.151, Art.496	CASABLANCA	44, Boulevard Abdelmoumen Acquisto: atto notarile del 5/8/1935, titolo di proprietà n°7121 D	edificio con terreno
MAROCCO	RABAT	2, Zankat Idriss Al Ahzar Acquisto terreno: il 10/7/1923 con titolo fondiario n°4329/R, Vol.17, n°184 -*	edificio con terreno
MAROCCO Registri "Conservation de la Propriété Foncière" al Vol.21, Art.55, anno 1927 (terr.) e Vol.66, Art.794, anno 1938 (edif.)	CASABLANCA	21, Avenue Hassan Souktani Acquisto terreno: atto del 27/6/27	edificio
MAROCCO Proprietà iscritta a nome dello Stato Italiano	RABAT	Rue El Yamani Nassiri Acquisto terreno: atto del 10.6.1923 titolo prop. N. 4329 Depôt vol. 17 n. 184	edificio
MAROCCO Registri "Conservation de la Propriété Foncière", al Vol.61, Art.1133	CASABLANCA	13, Rue Danton Donazione: 1/7/37 da parte Circolo Cattolico Ital.no, titolo proprietà n°20294	edificio
MESSICO Città del Messico: Sez. Catastale n°29, Particella n°148, Immobile n°4	CITTA' DEL MESSICO	Avenida Rubén Dario, 151 Acquisto: atto notarile del 23/8/54, n°4653, Vol.83, legalizzato il 9/9/54	edificio
MESSICO	CITTA' DEL MESSICO	Avenida Francisco Sosa n. 77	edificio

STATO / DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO / ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE / PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
MESSICO	CITTA' DEL MESSICO	Paseo de las Palmas, 1994	edificio
Lotto Catastale n°35-318-13-000, confinante con lotti n°35-318-11 e 35-318-12		Acquisto: atto del 4/8/76, n°49815	
MONACO.	MONACO (Principato)	17, Avenue de l'Annonciade	parte di edificio
Uffici e Cantina grande: Lotto n°34 - Posti macchina: Lotto n°2253 e n°2254 - Cantine: Lotto n°618 e n°619		Permuta: atto del 25/10/78, trascritto il 12/6/79, Vol.624, n°5, rettifica 6/5/80, *	
NAMIBIA	WINDHOEK	Angolo tra Gevers e Anna Street	edificio con terreno
ERF n°2413		Acquisto: atto notarile, Rep.n° T 380/1990	
NAMIBIA	WINDHOEK	Schwerinsburg Street	edificio con terreno
Comune di Windohek : Particella n°7270 - ERF 576		Acquisto: atto notarile Rep.n° T 64/1990 e n°2 lotti terreno acquistati nel 1994, *	
NICARAGUA	MANAGUA	Carretera Panamericana, Km.10,800 - Managua	complesso immobiliare
		Acquisto: atto del 1989	D.I. 039/5091 del 10.3.1999 Registrato alla Corte dei Conti il 12.9.2000
NIGERIA	ABUJA	Maitana District	terreno
Plot n°970		Concessione terreno: atto del 1987, firmato con Federal Capital Territory, *	
NIGERIA	ABUJA	Central Business District, Phase II	terreno
Plot n°379		Concessione terreno: atto del 1989 firmato con Federal Capital Territory, *	
NIGERIA	LAGOS	12, Eleke Crescent - Victoria Island	complesso immobiliare
Plot 12 Victoria Island - Lagos		Concessione terreno: atto del 5/1/63, firmato con lo Stato Federale di Lagos	
NIGERIA	LAGOS	12, Eleke Crescent - Victoria Island	terreno
(non indicati)		Concessione terreno: atto 16/10/89 firmato con lo Stato Federale di Lagos	
NORVEGIA	OSLO	Inkognitogaten, 7	edificio con terreno
Registro Catastale di Oslo: Matricola n°213, n° d'uso 186		Acquisto: atto del 14/12/83	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
NORVEGIA	OSLO	Inkognitogaten, 5	edificio
		Acquisto: atto del 22/3/1920	
NUOVA ZELANDA	WELLINGTON	34, Grant Road - Thorndon	complesso immobiliare
Sez.661 e 662, Lotto 3 del Piano Depositato n°13724 - Garage 3 Mt.2 + Mt.2 terreno circostante (disegno catast.)		Acquisto: atto 2/10/75, reg.to 24/11/75,Vol.528,Fg.287/Decr.to 8/10/92,n°1777	
PAESI BASSI	L'AJA	Sophialaan, 1	complesso immobiliare
Registro catastale L'Aja: n°6717, Sez.P - Superficie Totale 13 are e 9 centiare		Acquisto: atto notarile del 18/9/1907, trascritto nei registri pubblici de L'Aja	
PAESI BASSI	AMSTERDAM	Keizersgracht 564 (1017 EM Amsterdam)	edificio
Registro catastale L'Aja: n°6717, Sez.P (relativamente all'intera proprietà, comprendente anche la Residenza)		Acquisto: atto notarile del 18/9/1907, trascritto nei pubblici registri de L'Aja	
PAKISTAN	ISLAMABAD	Città di Islamabad, West Pakistan	terreno
Lotto dal n°12 al n°15 (yarde q.4.000) - Lotto dal n°196 al n°208 (yarde q.11.000)		Acquisto terreno: mediante atto del 20/11/64 di enfiteusi perpetua	
PAKISTAN	KARACHI	85, Clifton	complesso immobiliare
Clifton Quarter - Survey n°85 - Survey Sheet n. C.F. 1-5		Acquisto: atto dell'1/7/76, reg.to il 10/8/78 al n°5676	
PANAMA	PANAMA	Avenida 3/B, Sur n°79 - Altos del Golf	edificio con terreno
Parcella n°19.620, al Fg.458, Vol.470 della Sez.ne Proprietà Registro Pubblico di Panama		Acquisto: scrittura pubblica notarile 16/7/92 n°5727, Quinto Circuito Panama	D.I. 039/5082 del 16.12.2000 Registrato alla Corte dei Conti il 5.7.2000
PARAGUAY	ASSUNZIONE	calle Alberdi esquina Humaità	edificio
		atto pubblico 22.10.1934 Reg. n. 215 foglio 446 (donazione)	
PERU'	LIMA	Avenida Gregorio Escobedo, 298 - Jesus María - Lima, 11	complesso immobiliare
Registro della Proprietà Immobiliare di Lima: Fg.n°54, Vol.362 del 1985		Acquisto: atto notarile del 26/12/85	
PERU'	LIMA	Calle Miguel de Cervantes, 655 - San Isidro - Lima 27	edificio con terreno
Registro della Proprietà Immobiliare di Lima: Fg. n°52, Vol.653 del 1974		Acquisto: atto notarile del 3/12/74	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
PERU'	LIMA	Avenida Arequipa 1075 - Santa Beatriz	complesso immobiliare
foglio 27, volume 218, Registro della Proprietà Immobiliare di Lima		atto di donazione 21.3.1972 fascicolo n. 3019 atto n. 42732	
POLONIA	VARSAVIA	Plac Dabrowskiego, 6	edificio
Registri Catastali di Varsavia, n° d'ordine 11, repertorio n°1868 (del 19/10/23) - Bene immobile città di Varsavia n°5294		Acquisto: atto 26/8/22, rogato negli Uffici del Catasto di Varsavia, ed atto *	
POLONIA	VARSAVIA	ul. Marszalkowska 72	parte di edificio
PORTOGALLO	LISBONA	Largo Conde de Pombeiro, 6	edificio con terreno
Registri Proprietà Immobiliare: 4° Conservatoria, n°2441, Fg.69, Reg.b/7		Acquisto: atto notarile 26/11/25, Repertorio n°1044, Fg.14	
PORTOGALLO	LISBONA	Rua do Salitre 146 (1250-204-Lisbona)	edificio
REP.CA DEM.CA C	KINSHASA	Avenue de la Mongala, 8 (già Avenue Costermans, 158)	edificio con terreno
Ordine Gen.le n°9748 - Registro Giornale n°Spec.le 312 - Kinshasa 26/8/21 - Piano Comunale n°146, Vol.VI, Fg.42		Cessione terreno: donazione, convenz.ne 13/7/21 tra Stato Belga ed Italiano*	
REP.CA DEM.CA C	KINSHASA	Route de Matadi, 1151 - Djelo Binza -	edificio con terreno
Catasto Kinshasa Vol.A 140, Fg.89 - Piano catastale Djelo Binza-Kinshasa: al n°1151		Acquisto: iscrizione atto del 4/7/69-Comune di Ngaliema, Kinshasa Registro A 42439, A 42440	
REP.CA DOMINICAN	SANTO DOMINGO	Av. Mexico - Ens. La Esperilla	terreno
Distretto Nazionale/Catastale n°3: Particella n°28-E-2-A, Riform. 1-A-Ref D-5		Donazione: del 1964 - Libro Iscriz. Atti Traslat. Proprietà Immobil. n°77, al *	
REP.CA DOMINICAN	SANTO DOMINGO	Calle Rafael Augusto Sanchez Sanlley, 25 - Naco -	edificio con terreno
Distretto Nazionale/Catastale n°3: Particella n°6-B-1-D-14-A-3		Acquisto:atto notarile del 1987 - Libro Iscriz. Atti Traslat. Proprietà Immobil.*	
REP.CA DOMINICAN	SANTO DOMINGO	Calle Rodriguez Objio, 4	edificio
Distretto Nazionale/Catastale n°1: terreno n°1B ed isolato n°217		Acquisto: atto del 1989 - Iscriz. Registro Titoli n°1749, Fg. n°438, Libro n°79,*	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
REPUBBLICA CECA	PRAGA	Sporkova 14	edificio
REPUBBLICA CECA	PRAGA	Karlova Ulice	edificio
Libro Fondiario Territorio Catastale Stare Mesto (Praga) 6/5/43: Tavolare n°6655, Partita n°1018,Catasto n°88,Cappella It.,*		Donazione: atto di dedica del 2/4/43 dell'ex Congregazione Ital.na di Praga	
REPUBBLICA CECA	PRAGA	Thunovskà, 25	edificio
Libro Fondiario Territorio Catastale Mala Strana (Praga) 9/2/24: Tavolare n°3459, Partita n°708, Catasto n°521,Stabile 214,*		Acquisto: atto del 5/2/1924	
REPUBBLICA CECA	PRAGA	Nerudova, 20 - Mala Strana -	edificio
Libro Fondiario Territorio Catastale Mala Strana (Praga) 9/2/24: Tavolare n°3459, Partita n°706,Catasto n°520, Stabile 193,*		Acquisto: atto del 5/2/1924	
ROMANIA	PLOIESTI	Strada Nicolae Balcescu, 35	complesso immobiliare
* trascritto nei Registri di cambio di proprietà di Ploiesti il 25/10/1934 al n°9307		Acquisto: atto autenticato dal Tribunale di Prahova il 25/10/34 al n°6493, *	D.I. n. 648/2239 del 23.3.2000 registrato alla C.d.C. il 4.8.2000
ROMANIA	BUCAREST	Piazza Cazzavillan, 28	terreno
* Sez.ne Notariato al n°8868, in data 30/10/1902		Donazione: da Luigi Cazzavillan, atto autenticato dal Trib.le Ilfov (Bucarest), *	D.I. n. 039/4874 del 22.12.1999 registrato alla C.d.C. il 31.1.2000
ROMANIA	BUCAREST	Calea Victoriei, 184-186-188, angolo con Via N.Iorga	terreno
* Ilfov (Bucarest), Sez.ne Notariato al n°17896 del 9/5/39, trascritto Incartamento n°12415 (stessa data)		Permuta: con altro terreno, atto del 9/5/39, n°7482, autenticato dal Trib.le *	D.I. n. 648/2525 del 26.03.2000 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
ROMANIA	BUCAREST	Boulevard Nicolae Balcescu, 28	complesso immobiliare
Ufficio Catasto Bucarest : processo verbale del 1940 n°8906 (immobile intestato alla Legazione Italiana)		Donazione: * atto n°72999/1914 - Approv.ne Min.Interno, atto 5/3/15, n°5650	
ROMANIA	BUCAREST	Strada Architect Ion Mincu, 12	edificio con terreno
* legge speciale pubblicata sul "Monitorul Oficial" del 1926 n°125		Donazione: Municipio Bucarest, decisione n°349 del 1923, autorizzata con *	
ROMANIA	TIRGOVISTE	Via Mihai Bravu, 2	edificio
* Dombovita al n°656 trascritto nei Registri di cambio di proprietà il 23/5/1940 al n°2168		Acquisto: atto trascritto il 10/9/38, al n°5120, autent.to il 23/5/40 dal Trib.le *	D.I. n. 039/5075 del 28.9.1999 registrato alla C.d.C. il 19.5.2000

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
ROMANIA	BUCAREST	Strada Henri Coanda, 7-9 (già Strada Ion Frimu, 7)	complesso immobiliare
(I) Sez.ne Notariato al n°745/920, trascritto al n°323/920		Acquisto: atto del 16/1/20, n°64634 - Autenticato dal Trib.le Ilfov (Bucarest), (I)	
ROMANIA	GALATI	Strada Garii, 38	edificio
* trascritto il 24/11/29 al n°12825		Acquisto: atto 6/11/23, autenticato dal Tribunale di Galaz il 6/11/23 al n°4633*	D.I. n. 648/2524 del 26.3.2000 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
ROMANIA	COSTANZA	Viale Mamaia, 42	complesso immobiliare
* Dossier n°2435/1933 -		Acquisto: atto del 27/3/33, trascritto al Tribunale Costanza al n°2089/1933 *	D.I. n. 648/3990 del 20.12.2000 registrato alla C.d.C. il 6.2.2001
ROMANIA	BRAILA	Via Campiniu, 35	edificio
* Notariato della Città di Braila		Lascito testamentario: certificato di eredità n°S.253/1959-9131 del 6/7/62, *	D.I. n. 039/5073 del 8.11.1999 registrato alla C.d.C. il 19.5.2000
RUSSIA	SAN PIETROBURGO	Via Gherzen, 43 - ora Bolshaya Morskaya	edificio
da accatastare		Già sede Amb.d'Italia presso Corte dello Zar (dato in comodato contro Amb. Mosca unitamente a edificio in Tbilisi - accordo Ita-URSS 1957)	
RUSSIA	MOSCA	via Bolshaja Polianka 2/10 edificio n° 7	edificio
n° di registrazione dell'immobile 38719		atto 28/5/1999 (DM 039/2607 del 10/6/1999 reg. 9/8/1999) terreno in concessione / proprietà dello stabile	
RUSSIA	MOSCA	Malij Koslovskj 4	edificio
SAN MARINO	SAN MARINO	Viale Onofri, 117 - San Marino	edificio
Catasto Fabbricati Parrocchia Pieve: Fg.43 - n°71(mq.600), n°72(mq.70)-B/1-5-mc.3.615 - R.C. 115680		Acquisto: atto notar. del 01/7/91, Rep. n°1112, reg.to 30/7/9, al n.3867, Vol.213, *	
SENEGAL	DAKAR	Rue Jules Ferry 44	parte di edificio
		atto pubblico 15.4.1980 Reg. fog. N. 2277/1 15.4.1980 VE f. 77 case 4157	
SENEGAL	DAKAR	Rue Alpha Achamiyou Tall	edificio con terreno
* Iscritti nei Registri Comune di Dakar al Vol.2, Fg.104 e di Gorèe al Vol.22, Fg.36 -Terreno edif.le - Titoli F. n°4231e n°4299		Acquisto: Titoli Fondiari n°4231 e n°4299 (particelle di mq.783 e mq.2.605)*	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
SIRIA	DAMASCO	Avenue Al Mansour, 82	edificio con terreno
Registrazione della proprietà con i numeri: Sharkasie n°3723 e Sharkasie n°3727/1 per 2400 quote		Acquisto: atto del 1971, registrato al Registro Fondiario di Damasco	
SOMALIA	CHISIMAIO	Chisimaio	edificio
Proprietà (edificio) iscritta a nome dello Stato Italiano		/ Edificio costruito con finanziamento A.F.I.S. (Amm. Fid.ria Ital.na Somalia)	
SOMALIA	MOGADISCIO	Via Treves	complesso immobiliare
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1960 tra Italia e Somalia per immobili di *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Via Gibuti	edificio con terreno
* Bollettino Ufficiale Repubblica Somala del 22/3/66, Supplemento n°5 al n°3 - E. - IV - 86, 120, 121		A.F.I.S. - Decreto Min. LL.PP. 15/1/66 n°66, n°68, pubblicato su *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Piazza Zavagli	edificio
* Bollettino Ufficiale Repubblica Somala del 22/3/66, Supplemento n°5 al n°3 - F - II - 70		A.F.I.S. - Decreto Ministero LL.PP. 15/1/66 n°61, pubblicato su *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Viale del Lido	edificio
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1960 tra Italia e Somalia per immobili di *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Via Garperini	edificio
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1960 tra Italia e Somalia per immobili di *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Afgoi, a Km.20 circa da Mogadiscio	edificio con terreno
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1960 tra Italia e Somalia per immobili di *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Lido di Mogadiscio	edificio
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1960 tra Italia e Somalia per Immobili di *	
SOMALIA	MOGADISCIO	Gesira, a Km.30 circa da Mogadiscio	edificio
* Proprietà dello Stato Italiano in Somalia		Scambio Note 1/7/1969 tra Italia e Somalia per immobili di *	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
SPAGNA	MADRID	Calle Mayor, 86 - 28013 Madrid	edificio
SPAGNA	BARCELLONA	Pasaje Méndez Vigo, 5	edificio
SPAGNA	BARCELLONA	Calle Mallorca, 270	parte di edificio
SPAGNA	BARCELLONA	Calle Mallorca, 270	parte di edificio
1°Registro Propr.tà Barcellona, Tomo 2416, Libr.162, Sez.5^, Fg.143, immob. 7112, Iscriz.2^ (3/2/83) - 1°Registro (I)		Acquisto: atto notar.11/6/82, repert. n°1686 - atto notar. 5/6/91, repert. *	
SPAGNA	MADRID	Calle Lagasca, 98	complesso immobiliare
Reg. Proprietà Nord Madrid: 18/3/52, Libri 823, 769, 717, 708 - Tomi 185, 160, 138, 135 - Parc. 3938,3393, 2966,2898-Sez.3^		Acquisto: il 29/7/39 tramite Soc.tà di comodo S.A.L.I. - Atto pubblico 27/2/51	
SPAGNA	MADRID	Calle Augustin de Bethencourt	edificio con terreno
SPAGNA	SARAGOZZA	Paseo Cuellar, 10	complesso immobiliare
Registro de la Propriedad de Zaragoza-1 Tomo 3905 Libro 278 Folio 96 Alta 2		usufrutto a favore di "Provincia de Navarra, Cantabria y Aragòn de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos" per 30 anni dal 23.6.1992 - gravato da condizione risolutiva e diritto di reversibilità a favore dello stato spagnolo in caso di cambio d'uso	(mausoleo, chiesa, torre ossario)
SPAGNA	MADRID	Calle Augustin de Bethencourt, 3	complesso immobiliare
(I) Registro delle Proprietà di Madrid al n°6, Fg.227, Libro Archivio 244, Sez.2^ n°172, immobile n°3191, Iscrizione 8^		Acquisto: atto notarile del 1972, repertorio n°8077 - Iscrizione del 12/2/74 (I)	
SRI LANKA	COLOMBO	55, Jawatta Road - Colombo 5	edificio
Distretto Colombo 5, confini: Nord/strada privata n°49/1 Jawatta Road, Est/cimitero, Sud/propr.tà priv.n°57 Jawatta Road, *		Acquisto: atto del 17/6/82	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
SRI LANKA Lotti nn° T.P.64105, T.P.74323 e T.P.74534	COLOMBO	78, Green Path - Colombo 7 Acquisto: atto privato del 12/2/60, reg.to a Colombo il 15/3/1960 n°6593	edificio con terreno
STATI UNITI D'AME Catasto della Contea di New York: Blocco 1390, Lotto 62, Sez.5	NEW YORK	16 East - 76 th Street - New York Acquisto: atto reg.to 18/12/91 Municip.New York, Bobina 1832, Pg.1757,1758	edificio
STATI UNITI D'AME Particella Catastale n°58/200 - Lotto 805, Zona 2248	WASHINGTON	2800, Albermarle Street N.W./ 4400, Old Branch Road N.W. Acquisto: atto del 18/12/1976	edificio con terreno
STATI UNITI D'AME	NEW YORK	686, Park Avenue atto pubblico 13.3.1958 Reg. 25.4.1958 sezione V n. 960088	edificio
STATI UNITI D'AME	LOS ANGELES	1023 Hilgard Avenue - California 90024	edificio
STATI UNITI D'AME Isolato n°266 - Zona Western Addition	SAN FRANCISCO	2590, Webster Street Acquisto: atto registrato il 30/10/52 - B 27076 - Reg.6033, Pg.144	edificio
STATI UNITI D'AME Speciale regime proprietà in coop.va non prevede registrazione atto acquisto - Diritto reale: Azioni (corrisp.ti ad appart.to)	NEW YORK	970, Park Avenue Acquisto: 395 Azioni "970 Park Avenue Owners" (quota parte edificio)	parte di edificio
STATI UNITI D'AME Catasto Urbano Contea New York: Sez.5, Particella 1383, Lotto 38	NEW YORK	688-690, Park Avenue Acquisto: titolo n°4073932, registrato Contea New York il 15/7/55	edificio
STATI UNITI D'AME block 1961 lot 37	NEW YORK	1161 Amsterdam Avenue	edificio
STATI UNITI D'AME Lotti n°803 e n°808 (Zona2155)	WASHINGTON	Massachussetts Avenue & Whitehaven Street N.W. Acquisto terreno: atto registrato il 14/6/1974, n°13104	edificio con terreno

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
STATI UNITI D'AME Catasto della Contea di New York: Blocco 1491, Lotto 1401	NEW YORK	988, Fifth Avenue Acquisto: atto dell'8/4/82, titolo n°82-00081, reg.to New York il 25/8/92	parte di edificio
STATI UNITI D'AME Registro Fondiario del Distretto di Columbia: Lotti n°17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 e 23 - Libro 35, Fg.100	WASHINGTON	2601, Mozart Place N.W. Acquisto: atto del 25/01/66	terreno
SUD AFRICA Particella n°57441 - 56460 - 56462	CITTA' D.CAPO	31, Upper Torquay Avenue, Bishopscourt Acquisto: atto del 13/3/59, n°211/59	edificio con terreno
SUD AFRICA Libro IV, Lotti n°941 e 942	PRETORIA	796, George Avenue, Arcadia Acquisto: atto del 28/6/1962, titolo di proprietà n°13170/1962	edificio con terreno
SUD AFRICA Ufficio del Catasto - Transvaal 25/8/53 - Lotti n°809, 810, 811, 812	PRETORIA	365, Edward Street Waterkloof Acquisto: atto del 25/8/53, titolo di proprietà n°18798/1953	edificio con terreno
SUD AFRICA	JOHANNESBURG	37, Ist Avenue - Corner 2nd Street - Houghton Estate, 2196	edificio
SUD AFRICA Lotto 11 - Particella n°3968	CITTA' D.CAPO	2, Grey's Pass, Gardens Donazione/Lascito: da parte Principe Labia, con atto notarile reg.to il 18/1/38	edificio
SUDAN Registrazione presso Catasto Locale in data 2/12/1975 - Lotto n°61, 39^ Strada - Khartoum 2	KHARTOUM	Street 39, P.O. Box 793, Khartoum Donazione: da parte Ditta Tomo 5/9/69, reg.ne n°1645171/M Serie F 8/9/69	edificio con terreno
SUDAN Lotto n°1 (3), Blocco 4D Est Khartoum	KHARTOUM	Street 39 Blk 61 Khartoum 2 P.O. Box 793 Acquisto: atto n°861/1966, registrato al "Registrar of Land" il 23/8/1966	terreno
SVEZIA Quartiere Oscar, Palazzo "Oakhill" - Djurgarden - 1:1 - 381 - 102645 - 9	STOCCOLMA	Oakhill - Djugarden Acquisto: da Casa Reale Svedese, delibera Parl.nto Svedese, atto del 7/5/26	edificio con terreno

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
SVEZIA	STOCCOLMA	Gàrdesgatan nr. 15 - CAP 11527	edificio
SVIZZERA	BERNA	Elfenstrasse, 14	complesso immobiliare
Particella n°1011, Fg.15		Acquisita (donazione): atto n°524, reg.to Uff.Catasto Berna 3/4/20, n°1/5401	
SVIZZERA	SAN GALLO	Frongartenstrasse, 9	edificio
Catasto di San Gallo: Particella n°81, Fg.89, Pag.482		Acquisto: atto del 30/1/43, n°Catasto San Gallo, reg.to il 22/6/43	
SVIZZERA	ZURIGO	Erismannstrasse, 6 (Casa d'Italia)	edificio con terreno
Catalogo Catastale Zurigo: Particella n°4038 (nel '31) - attualmente Particella n°4084 (terreno) e n°4408 (edificio)		Acquisto: effettuato da Soc.Imm."Flotto" per Stato Ital.no, atto notar. 4/6/30	
SVIZZERA	LUCERNA	Obergrundstrasse, 92	edificio
Ufficio Catastale di Lucerna: Particella n°1113, Mappa 90, n°524(edificio), n°524/a (garage) e 524/b (garage)		Cessione: da capitale Soc."Pro Asilo Ital.no" sciottasi stessa data cessione*	D.I. n. 039/5074 del 28.9.1999 registrato alla C.d.C. il 19.5.2000
SVIZZERA	BELLINZONA	Via Centrale, 3	edificio
Comune di Bellinzona: Particella n°2046 - Scheda n°1879		Permuta: cessione part.lla n°3548/acquisiz. part.lla n°2046 con costruz.edif.*	D.I. n. 039/5636 del 23.1.1998 registrato alla C.d.C. il 26.10.1999
SVIZZERA	LUGANO	Via Ferruccio Pelli, 16/b (ex Via Monte Ceneri, 16)	edificio con terreno
Comune di Lugano: Mappa n°854 - Scheda n°1553 - Part. Fisc. n°1029		Donazione: atto notarile del 7/11/34, n°793	
SVIZZERA	BERNA	Willadingweg, 23	edificio
Ufficio Catasto Berna: il 29/1/43 al Reg. n°658, Serie III, n°6192 - Fg. n°1107, Circoscrizione IV		Acquisto: atto del 20/1/43, n°914, reg.to Uff. Catasto Berna il 29/1/43	
SVIZZERA	LOCARNO	Via Bramantino e Piazza Fontana Pedrazzini, 14	complesso immobiliare
Catasto di Locarno: Particella n°155		Acquisto: atto notarile del 16/6/41, n°1811	D.I. n. 039/5090 del 28.9.1999 registrato alla C.d.C. il 12.9.2000
SVIZZERA	GINEVRA	14, Rue Charles Galland	edificio
Catasto della città di Ginevra: Fg.1215/8, Parcella n°4179		Acquisto: atto notarile del 5/3/54, reg.to il 6/3/54, Repert. n°1007, Vol.274	D.I. 039/4248 del 12.10.98 Registrato Corte dei Conti il 13.3.1999

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
TANZANIA	DAR-ES-SALAAM	Upanga - 316, Lugalo Road	edificio con terreno
Catastale Terreno: n°22393 - Survey Plan 7562 - Office of the Commissioner for Surveys Dar-Es-Saalam		Acquisto: atto notarile 1/4/69, reg.to al n°50105 - Titolo Propr.tà n°186164/18	
TANZANIA	DAR-ES-SALAAM	Kenyatta Drive, 104	edificio con terreno
Registro: n°D.1. 525/6224		Acquisto: atto 25/11/63 - Titolo Propr.tà n°7513 - trasfer. possesso n°40995	
TANZANIA	DAR-ES-SALAAM	Msasani Peninsula Plot 467	edificio con terreno
Catasto Dar-es-Salaam: Mappa n°13976		Acquisto: atto del 14/10/71, Reg.to Ufficio Registro al n°193/69	
TANZANIA	DAR-ES-SALAAM	Toure Drive Plot 398	edificio con terreno
Land Officer n°24784		Acquisto: con atto notarile del 1975 - Titolo di proprietà n°17678	
TUNISIA	TUNISI	3, Rue de Russie - 37, Rue Jamal Abdel Nasser (già Rue es Sedikia)	edificio
Titolo Fondiario n°1983, Vol.93, n°481		Acquisto terreno denominato "La Dauphiné": atto dell' 1/4/1924	
TUNISIA	TUNISI	20, Rue Fèlicien Challaye (già Rue Binger)	edificio con terreno
* Propr.tà Fond.ria Tunisi: 31/1/61, Vol.B 63, n°527 - Titolo F. 23405 (mq.4.073), 48655 (mq.2.194), 50931(mq.922)		Acquisto: atto priv. 27/6/60, reg.to Tunisi 13/12/60, n°672, trascritto Conserv.*	
TUNISIA	TUNISI	102, Avenue de la Liberté (già Avenue de Paris)	edificio
Proprietà iscritta anome dello Stato Italiano -Titolo fondiario n°17279 di mq.267		Titolo fondiario denominato "André Gabreau" passato allo Stato Ital.(D.M.19/8/68)*	
TURCHIA	ANKARA	Ataturk Bulvari, 118	complesso immobiliare
TURCHIA	ISTANBUL	Mesrutiyet Cadd n. 161 - Tepebasi / Tomtom Kaptan Sokak 19-21	complesso immobiliare
TURCHIA	ISTANBUL - Tarabya	Sahil Yolu, 18-20	edificio con terreno
Pagina 36 - Mappa 76 - Blocco 398 - Appezzamento 10		Donazione da parte Governo Turco: atto del 18/10/1873	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
TURCHIA	ISTANBUL	Firuzaga, Defterdar Yokusu, 37	edificio
Registri Catasto Turco: mancano indicazioni circa la proprietà dello Stato Ital.		Acquisto: estremi mancanti	
TURCHIA	ISTANBUL	Mesrutiyet Cadd. N. 161 - Tepebasi	edificio
UCRAINA	KIEV	Via Velyka Zhytomyrska, 34 - 36	edificio con terreno
Ufficio Tecnico Catastale di Kiev:		Acquisto: atto 17/7/97-Reg.to Uff. Inventario Tecnico Kiev 25/3/98, Libro n°2588-P	
UCRAINA	KIEV	Via Yanvarskogo Vosstania (Schnevogo Poustannia), 3 int.228	parte di edificio
Ufficio Tecnico Catastale (BTI): n°228 - n°226 - n°229		Acquisto: atto del 20/12/1996 - notarile del 14/03/97, AAE n°081960	
UGANDA	KAMPALA	10, Hill Lane (Kololo)	edificio con terreno
Vol.601 - Fg.22		Acquisto: nel 1983 dal Governo Inglese, registrazione n°213975	
UGANDA	KAMPALA	11, Lourdel Road (Nakasero)	complesso immobiliare
Vol.806 - Fg.14		Acquisto: nel 1971 dal Comune di Kampala, registrazione n°187967	
UNGHERIA	BUDAPEST	Stefania Ut.95 - 1143 Budapest	complesso immobiliare
Registro Catastale Fg. n°6885 - Catasto n°32697		Acquisto: 19/11/90, registrazione n°129332	
UNGHERIA	BUDAPEST	Aldàs U.4 - II Distretto - 1025 Budapest	edificio
Catasto Budapest: Registro Catastale Fg. n°12324 - Numero Topografico 12926		Acquisto: atto del 10/5/96, registrazione Titolo Proprietà n°12324	
UNGHERIA	BUDAPEST	Bródy Sàndor U. 8	edificio
URUGUAY	MONTEVIDEO	Calle Josè Benito Lamas, 2857	complesso immobiliare
Sez. Giudiziale Montevideo 18^ - Immatricolazione n°32930		Acquisto: atto notar.4/1/26, Rep.rio n°1, Reg.ne 5/1/26 n°22, Fg.14, Libro 127	

STATO DATI CATASTALI	CITTA'	INDIRIZZO ESTREMI DEL TITOLO DI PROPRIETA'	TIPO DI IMMOBILE PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE
URUGUAY Sez. Giudiziale Montevideo 18^ - Immatricolazione n°32930	MONTEVIDEO	Calle Paraguay 1173 - 1177 Acquisto: atto notar.4/1/26, Rep.rio n°1, Reg.ne 5/1/26 n°22, Fg.14, Libro 127	edificio
URUGUAY	MONTEVIDEO	Cementerio Central - Calle Gonzalo Ramirez n° sepolcro 85 - atto pubblico iscrizione libro n. 1 Reg. di sepolcro fog. 45 10.2.1908	sepolcro
VENEZUELA Edificio sorge su Particelle nn°278, 279, 280, 281 e 282 del Piano Generale di Urbanizzazione El Rosal di Caracas	CARACAS	Edificio Atrium, P.H. Calle Sorocaima entre Av.Tamanaco y V.- El Rosas Acquisto: atto 2/6/90, reg.to Uff. Reg. 3°Circ. 27/9/90 n°35, Tomo 17, Prot.1°,*	parte di edificio
VENEZUELA Municipio Chacao, Distretto Sucre, Stato Miranda n°23/D Piano Parz.le n°5 di urbanizz.ne Caracas Country Club (1930)	CARACAS	Edificio Atrium, P.H. Calle Sorocaima entre Av.Tamanaco y V.- El Rosas Acquisto: atto 14/5/54, reg.to 28/5/54 n°6, Fg.14, Tomo 14, Notaria Publica*	parte di edificio
VENEZUELA	CARACAS	Calle El Rincon - Quinta Miravalle Country Club	edificio con terreno
ZAMBIA Titolo Proprietà n°29124 - Plot n°5211	LUSAKA	Diplomatic Triangle, Embassy Park - Plot n.5211 Donazione da Governo dello Zambia: atto del 4/8/70, titolo propr.tà n°29124	edificio con terreno
ZAMBIA Titolo di proprietà n°32207	LUSAKA	Chila Road, angolo Roan Road, Farm n.39/a Acquisto: in data 7/12/71 - Titolo di proprietà n°32207	edificio con terreno
ZIMBABWE Appezzamento di terreno sito nel Distretto di Salisbury, Lotto n°254 di Greendale	HARARE	38, North Road - Greendale Acquisto: atto notarile del 30/7/63, reg.to il 27/11/63 al n°1689	edificio con terreno
ZIMBABWE (nessuna indicazione)	HARARE	28, Colnebrook Lane Acquisto: atto notarile del 1981, reg.to al n°4555/81	edificio con terreno D.I. n.648/163 del 20.1.2000 registrato alla C.d.C. il 22.2.2000
ZIMBABWE (nessuna indicazione)	HARARE	44/A Ridgeway North Acquisto: atto notarile del 1981, reg.to al n°4700/81	edificio con terreno D.I. n. 648/162 del 20.1.2000 registrato alla C.d.C. il 22.2.2000

02A09501

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 2 luglio 2002.

Modifica degli articoli 44, comma 1, e 30, comma 3 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 19 giugno 2002 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 44 ed il terzo comma dell'art. 30 del regolamento interno;

Decreta:

Con decorrenza dalla data di insediamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura:

Il primo comma dell'art. 44 del regolamento interno è formulato come segue:

«1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quindici componenti, dei quali dieci magistrati e cinque eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta».

Il terzo comma dell'art. 30 del regolamento interno è formulato come segue:

«3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è, di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità, che ha tre componenti».

Roma, addì 2 luglio 2002

CIAMPI

Il segretario generale: PRATIS

02A09551

DECRETO 19 luglio 2002.

Modifica dell'art. 42, comma 2 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 18 luglio 2002 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art. 42 del regolamento interno;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 42 del regolamento interno è formulato come segue:

«2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformità. La deliberazione è comunicata tempestivamente, oltre che ai consiglieri, al Comitato di presidenza che può assumere le iniziative atte a garantire il coordinamento rispetto alle attività delle altre commissioni».

Roma, addì 19 luglio 2002

CIAMPI

Il segretario generale: PRATIS

02A09552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 luglio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, relativa al testo di legge costituzionale recante «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta del 15 maggio 2002 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta dell'11 luglio 2002, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164, del 15 luglio 2002, proponendo il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2002?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Gaetano Mario - via Giacomo dei Conti, n. 13 - Roma.

02A09802

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Luca Benincasa è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con motivazione:

«In servizio di vigilanza autostradale, informato via radio di una rapina ai danni di una banca, intimava al conducente di un'autovettura, che procedeva a velocità particolarmente elevata, di fermarsi, ma quest'ultimo, anziché ottemperare alla segnalazione, affiancava la macchina di servizio. Dalla vettura, con a bordo altre persone, venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco che lo ferivano mortalmente.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere».

22 marzo 2002 - Corciano (PG)

Al sostituto commissario della Polizia di Stato Lamberto Crescentini è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione:

«In servizio di vigilanza autostradale, informato via radio di una rapina ai danni di una banca, intimava al conducente di un'autovettura, che procedeva a velocità particolarmente elevata, di fermarsi, ma quest'ultimo, anziché ottemperare alla segnalazione, affiancava la macchina di servizio. Dalla vettura, con a bordo altre persone, venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco che lo ferivano mortalmente.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere».

22 marzo 2002 - Corciano (PG)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'assistente capo della Polizia di Stato Giuseppe Ronca con la seguente motivazione:

«In servizio di vigilanza stradale, mentre si accingeva, unitamente ad un collega, a controllare un autoveicolo ed i suoi occupanti su una piazzola di sosta dell'autostrada Adriatica, veniva travolto da un autoarticolato in fase di sbandamento, perdendo così la giovane vita.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere, spinto sino all'estremo sacrificio».

26 marzo 2001 - San Severo (FG)

02A09449 - 02A09450

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medag1ia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

al sovrintendente della Polizia di Stato Luigi Campantello medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«libero dal servizio, con ferma determinazione esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare il mare agitato per soccorrere un bagnante che stava per annegare ed un cittadino straniero tuffatosi anch'egli in aiuto dello sventurato riuscendo, infine, a trarre in salvo entrambi i malcapitati.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di attaccamento al dovere».

27 luglio 2000 - Castelvolturno (CE)

Al sovrintendente della Polizia di Stato Massimo Luznik medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«libero dal servizio, con ferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, avvedutosi di un incendio divampato in un edificio di proprietà della Curia Arcivescovile, ove erano ospitate molte persone anziane, non esitava ad introdursi in un appartamento avvolto dalle fiamme e dal fumo dal quale provenivano invocazioni di aiuto, per soccorrere e trarre in salvo un anziano sacerdote già in stato confusionale.

Fulgido esempio di alto senso civico e non comune senso del dovere».

3 aprile 2001 - Gorizia

All'assistente della Polizia di Stato Giovanni Martin medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di vigilanza stradale dopo aver inutilmente cercato di far desistere un uomo da un tentativo di suicidio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a gettarsi nelle impetuose acque di un torrente riuscendo a trascinare a riva il malcapitato rimasto gravemente ferito a seguito della caduta dal ponte da cui si era lanciato e a fornirgli i primi soccorsi fine all'arrivo di personale sanitario.

Fulgido esempio di non comune coraggio, umana solidarieta e capacità professionale».

19 maggio 2000 - Savigliano (Cuneo)

All'agente della Polizia di Stato Davide Di Marzo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di pattuglia automontata, con ferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad immergersi nelle melmose acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato nella propria autovettura che, a seguito di un incidente stradale, stava gradualmente affondando.

Nell'accorso dava, altresì, prova di elevate capacità professionali fino all'arrivo del personale sanitario.

Fulgido esempio di coraggio, di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere».

24 agosto 2001 - Vigevano (PV)

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Stefano Spreca medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione dalla sala operativa della questura, si adoperava per intervenire in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate tra le fiamme divampate in uno stabile, riuscendo a salvare una donna già gravemente ustionata ed altre tredici persone.

Splendido esempio di non comune ardimento ed elevato senso altruistico».

2 marzo 2001 - Macerata

All'assistente della Polizia di Stato Giancarlo Parcaroli medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione dalla sala operativa delta questura, si adoperava per intervenire in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate tra le fiamme divampate in uno stabile, riuscendo a salvare una donna già gravemente ustionata ed altre tredici persone.

Splendido esempio di non comune ardimento ed elevato senso altruistico».

2 marzo 2001 - Macerata

All'agente scelto della Polizia di Stato Davide Paesani medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione dalla sala operativa della questura, si adoperava per intervenire in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate tra le fiamme divampate in uno stabile, riuscendo a salvare una donna già gravemente ustionata ed altre tredici persone.

Splendido esempio di non comune ardimento ed elevato senso altruistico».

2 marzo 2001 - Macerata

All'agente della Polizia di Stato Fabio Iagatti medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«in servizio di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione dalla sala operativa della questura, si adoperava per intervenire in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate tra le fiamme divampate in uno stabile, riuscendo a salvare una donna già gravemente ustionata ed altre tredici persone.

Splendido esempio di non comune ardimento ed elevato senso altruistico».

2 marzo 2001 - Macerata

Al maresciallo dei carabinieri Antonio Russo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo l'anziano proprietario. Benchè ferito dall'improvvisa esplosione di una bombola di gas, si prodigava nell'opera di spegnimento dell'incendio per evitare più gravi conseguenze.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

25 dicembre 2000 - Trevi nel Lazio (FR)

All'appuntato dei carabinieri Nicola Palombi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo l'anziano proprietario. Benchè ferito dall'improvvisa esplosione di una bombola di gas, si prodigava nell'opera di spegnimento dell'incendio per evitare siù gravi conseguenze.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

25 dicembre 2000 - Trevi nel Lazio (FR)

02A09452

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sotto elencate:

al vice sovrintendente della Polizia di Stato Eugenio Patacca medaglia d'argento al merito civile con al seguente motivazione:

«libero dal servizio, evidenziando non comune senso del dovere e determinazione operativa non disgiunti da spirito d'altruismo, si prodigava nel soccorrere il conducente di un autoveicolo coinvolto in un violento incidente stradale che aveva riportato gravi ferite, salvandolo da morte certa.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere, elette virtù civiche e capacità professionale».

7 luglio 2000 - Solfagnano (PG)

All'assistente capo della Polizia di Stato Michele Silvestre medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione:

«evidenziando eccezionale senso di abnegazione ed indubbie doti di solidarietà interveniva in soccorso di un uomo coinvolto in un incidente stradale e, con particolare perizia, attuava tecniche di pronto soccorso riuscendo a rianimarlo ed a trarlo in salvo.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere, elette virtù civiche e capacità professionale».

30 ottobre 2000 - San Severo (FG)

02A09451

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del presidente e dei commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio. (Deliberazione n. 217/02/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 10 luglio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 2, 17, 47 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, gli articoli 4, 25, 26, 61, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, gli articoli 13 e 14 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità;

Vista la propria delibera n. 545/00/CONS - «Integrazione all'art. 4 “organizzazione interna” del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Vista la propria delibera n. 546/00/CONS - «Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità»;

Vista la propria delibera n. 867/00/CONS - «Disposizioni attuative dell'art. 4 “organizzazione interna” del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Vista la propria delibera n. 294/01/CONS - «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali»;

Vista la propria delibera n. 72/02/CONS - «Modifiche e integrazioni alla delibera n. 546/00/CONS “disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità”»;

Viste tutte le ulteriori disposizioni in materia di trattamento di missione, rimborso delle spese, utilizzo delle auto di servizio;

Considerato che già nella fase istruttoria della sopra menzionata delibera n. 294/01/CONS, che ha disposto la cessazione della fase di prima attuazione di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, si era proceduto ad una verifica del sistema di disposizioni che disciplinavano il regime delle missioni e delle spese, in particolare quelle di rappresentanza;

Considerato che, a seguito dell'adozione della delibera n. 294/01/CONS, sono applicabili in via generale tutte le previsioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, che, pertanto, necessitano dell'adozione, ovvero della revisione, della relativa disciplina applicativa anche in relazione alle spese dei Componenti, e che tale adozione è stata ritardata dal succedersi in breve tempo di tre diversi segretari generali;

Ritenuto che, in coerenza con le disposizioni di cui 47 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, al personale dello staff del presidente e dei commissari vada applicato il medesimo trattamento di missione applicato al restante personale dell'Autorità;

Ritenuto di disciplinare il trattamento di missione del personale di ruolo in base alle specifiche esigenze dell'Autorità, anche con riferimento agli spostamenti tra la sede di Napoli e l'ufficio di rappresentanza di Roma e con riferimento alle attività svolte con le Istituzioni dell'Unione europea;

Ritenuto che una trattazione sistematica del trattamento di missione del personale di ruolo, delle spese del presidente e dei commissari, delle spese di rappresentanza, dell'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio risponda maggiormente a criteri di efficienza ed economicità di gestione, nonché al criterio di trasparenza;

Visto l'accordo siglato il 9 luglio 2002 con le organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, SIBC;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Omissis.

Art. 28.

Disposizioni abrogative

1. A far data dell'entrata in vigore della presente delibera cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alle delibere n. 545/00/CONS, n. 546/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni e n. 867/00/CONS, nonché ogni altra disposizione dell'Autorità in contrasto o incompatibile con quanto previsto nella presente delibera.

Art. 29.

Disciplina transitoria

1. Restano salve, in alternativa alle disposizioni di cui alla presente delibera, le condizioni definite per i rapporti e gli incarichi già vigenti, fino al termine per gli stessi specificamente previsto o, in mancanza di detto termine, fino al 31 dicembre 2002.

Art. 30.

Disposizioni finali

Omissis.

2. La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità. Un estratto della presente delibera è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 luglio 2002

Il presidente: CHELI

02A09515

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651175/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.